



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 9

**Publicato sul sito www.agcm.it
4 marzo 2024**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12583 - IGPDECAUX/CLEAR CHANNEL ITALIA	
<i>Provvedimento n. 31062</i>	5
C12602 - FSI SGR/RETEX	
<i>Provvedimento n. 31063</i>	10
C12603 - CONSORZI AGRARI-BF/CONSORZI AGRARI D'ITALIA	
<i>Provvedimento n. 31064</i>	15
C12586 - IGNAZIO MESSINA & C/TERMINAL SAN GIORGIO	
<i>Provvedimento n. 31066</i>	24
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	45
AS1940 - ALTO CALORE SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER L'INVIO DELLE	
BOLLETTE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	45
AS1941 - COMUNE DI TARANTO - RICOGNIZIONE SPL 2023	50
AS1942 - ROMA CAPITALE - RICOGNIZIONE SPL 2023	53
AS1943 - PROVINCIA DI IMPERIA - RICOGNIZIONE SPL 2023	56
AS1944 - COMUNE DI BERGAMO - RICOGNIZIONE SPL 2023	58
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	60
PS12578 - SUPERMONEY-OFFERTE GAS E LUCE	
<i>Provvedimento n. 31065</i>	60
PS12661 - HOT CHIP CHALLENGE	
<i>Provvedimento n. 31067</i>	79

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12583 - IGPDECAUX/CLEAR CHANNEL ITALIA

Provvedimento n. 31062

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società IGPDecaux S.p.A., pervenuta il 31 ottobre 2023;

VISTA la richiesta di informazioni inviata, in data 29 novembre 2023, a IGPDecaux S.p.A., con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni pervenute, in data 19 gennaio 2024, dalla società IGPDecaux S.p.A.;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. IGPDecaux S.p.A. (di seguito, "IGPD"), società per azioni italiana con sede legale a Milano, svolge attività di concessionaria per pubblicità esterna, mediante l'utilizzo di elementi di arredo urbano e sui mezzi di trasporto pubblico, nelle metropolitane, negli aeroporti e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. IGPDecaux fa parte del gruppo JCDecaux, una multinazionale francese attiva a livello mondiale nel settore della pubblicità esterna, la quale nel 2022 ha realizzato un fatturato complessivo pari a 3.316 milioni di euro, di cui 988 milioni di euro realizzati in Europa.

2. Il capitale sociale di IGPD è detenuto: (i) al 20,48% da JCDecaux S.E., (ii) al 39,52% da JCDecaux Europe Holding S.a.S., (iii) al 4% da I.D.A. S.p.A., e (iv) al 36% da Publitransport S.r.l. Nell'esercizio 2022, IGPDecaux ha realizzato un fatturato attribuibile a prestazioni pubblicitarie pari a 117,4 milioni di euro, in crescita rispetto al fatturato realizzato nel 2021 e pari a 80,6 milioni di euro. Le vendite di IGP sono interamente realizzate in Italia e territorialmente concentrate nei maggiori centri urbani.

3. Clear Channel Italia S.p.A. (di seguito, "CCI" o "Target" ma ormai denominata IGP S.p.A.), società per azioni italiana con sede legale a Roma, svolge come attività principale quella di concessionaria per pubblicità esterna, ma è anche attiva nel settore della mobilità sostenibile, gestendo i servizi di *bike sharing* delle città di Milano e Verona. CCI era interamente controllata fino al 31 maggio 2023, data di realizzazione dell'operazione di concentrazione, dalla società Clear Channel International Holdings B.V., società del gruppo statunitense Clear Channel Outdoor. Nel

2022, il gruppo ha realizzato un fatturato complessivo pari a 2.481 milioni di dollari, di cui 1.033 milioni di dollari realizzati in Europa.

4. Il capitale sociale di CCI è attualmente detenuto dal socio unico IGPDecaux S.p.A. Nell'esercizio 2022, CCI ha realizzato un fatturato derivante da vendite e prestazioni pari a 57 milioni di euro, in crescita rispetto ai 45,2 milioni di euro realizzati nel 2021. In particolare, nel 2022 (2021), circa l'89% (96%) del fatturato da vendite e prestazioni della Target - pari a 51 milioni di euro (43,2 milioni di euro) - è stato realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di IGPD, del controllo esclusivo di CCI. Il *closing* dell'operazione tra IGPD e Clear Channel International Holdings B.V., disciplinato da un contratto di compravendita di partecipazioni sociali sottoscritto in data [omissis]¹, si è perfezionato in data 31 maggio 2023, tramite la cessione della totalità delle azioni societarie di CCI a IGPD.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa e perciò costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ma non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate non è stato superiore a 532 milioni di euro. Tuttavia, il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da ciascuna delle imprese interessate supera la soglia di 32 milioni di euro, una delle soglie di fatturato richiamate dall'articolo 16, comma 1-bis, della legge n. 287/1990, ai sensi del quale l'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare un'operazione di concentrazione, entro sei mesi dal perfezionamento della stessa, anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

7. In considerazione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione riguarda il mercato della vendita di spazi pubblicitari esterni² (*out-of-home*, di seguito "OOH"), quali le affissioni pubblicitarie, in ambito pubblico e privato, su *poster*, arredo urbano (panchine, pensiline, paline, transenne, cestini, fioriere, portabici), maxi-formati (teli di grandi dimensioni, realizzati su ponteggi destinati al restauro di monumenti e facciate di palazzi), cartellonistica esterna (cartelli esposti lungo le strade

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Cfr. provvedimento n. 17313 del 6 settembre 2007, C8744 — *Advent International/Ramo d'azienda di Astrea*, in Bollettino n. 33/2007 e provvedimento n. 17631 del 22 novembre 2007, C8899 - *A.V.I.P./Ramo d'azienda di Clear Channel Jolly Pubblicità*, in Bollettino n. 44/2007; Commissione europea, decisione del 14 settembre 2001, caso M.2529 - *JCD/RCS/Publitransport/IPG*.

statali, regionali e provinciali), dinamica di superficie (tram, autobus e filobus, treni), metropolitane, aeroporti, stazioni ferroviarie, circuiti tematici (es. stadi e strutture sportive), insegne luminose e *retail* (ad esempio, pubblicità esposta all'interno di centri commerciali e farmacie).

8. In tale contesto, in considerazione dei più recenti sviluppi tecnologici che consentono la digitalizzazione dell'offerta di spazi pubblicitari esterni, mediante *display* digitali esterni, viene in rilievo anche il *digital out-of-home* (DOOH), che riguarda trasversalmente più modalità espositive (tra cui, in particolare, l'arredo urbano e la pubblicità sui mezzi di trasporto). Tuttavia, si ritiene che possa essere esclusa la sostituibilità tra le affissioni OOH e la pubblicità *online*, in ragione delle diverse modalità di *targeting* degli annunci e delle differenti tecnologie di misurazione dell'efficacia delle campagne pubblicitarie: da un lato, nell'ambito della pubblicità *online*, gli annunci possono essere veicolati a singoli utenti, tramite il tracciamento delle loro attività all'interno dei loro dispositivi elettronici, in base alle loro specifiche preferenze e abitudini comportamentali, è possibile il *retargeting* degli annunci allo stesso utente e l'interazione degli utenti con tali annunci può essere misurata con un elevato livello di dettaglio in base ai *click* dei consumatori; dall'altro lato, nel settore OOH, la pubblicità è basata principalmente su tecniche di geo-localizzazione degli annunci ed esistono piattaforme di *data management* che permettono di effettuare una stima del numero di visualizzazioni dei cartelloni digitali, anche grazie all'installazione di *webcam* che assicurano il monitoraggio del numero di persone che visionano lo spazio pubblicitario.

9. Sotto il profilo geografico, il suddetto mercato ha dimensioni coincidenti con il territorio nazionale.

10. Secondo quanto comunicato dalle parti, l'ampiezza del mercato OOH può essere stimata pari a circa 657 milioni di euro nel 2022. In tale contesto, IGPD è il primo operatore del mercato, con una quota pari al 17,9%, mentre CCI è il terzo operatore del mercato, con una quota pari all'8,7%. Inoltre, in tale mercato sono presenti altri operatori rilevanti quali Acone Associati S.r.l., Urban Vision S.p.A., IPAS S.p.A. e Grandi Stazioni Retail S.p.A., nonché una pluralità di concessionarie medie e piccole radicate in ambiti territoriali locali.

Tabella 1: Stima delle quote di mercato delle Parti e di alcuni concorrenti

Società	Fatturato 2022	Quota 2022
Acone Associati	64.994	9,89%
Urban Vision	47.771	7,27%
IPAS	31.186	4,75%
Grandi Stazioni	27.078	4,12%
AVIP Italia	26.797	4,08%
Street Vox	17.326	2,64%
Publi Città	17.320	2,64%
Media One	12.559	1,91%
SCI	12.268	1,87%
Cibra Pubblicità	11.976	1,82%
One	11.704	1,78%
Damir	11.069	1,68%
Vivenda	10.979	1,67%
GAP	9.396	1,43%
VG Pubblicità	8.663	1,32%
Alessi Pubblicità	8.398	1,28%
Gruppo Publionda	8.223	1,25%
TMC Pubblicità	7.498	1,14%
LL Investments	2.708	0,41%
Altri operatori medio-piccoli	134.662	20,50%
IGPDecaux	117.409	17,87%
Clear Channel Italia	57.016	8,68%
Quota cumulativa IGPD e CCI	174.425	26,55%
Stima raccolta pubblicitaria <i>out-of-home</i> fornita dalle Parti	657.000	100%

Fonte: le Parti e bilanci di esercizio di alcune società concorrenti (dati in migliaia di euro). Elaborazioni: AGCM.

11. A esito dell'operazione, la quota di mercato detenuta da IGPD risulterà pari al 26,6%, di poco superiore alla soglia di attenzione del 25% indicata dalle Linee Guida della Commissione europea per la valutazione delle concentrazioni orizzontali³.

12. Al riguardo rileva, tuttavia, considerare che tale quota, seppur non trascurabile, può essere ritenuta non idonea a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato

³ Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03), § 18.

interessato, in considerazione delle caratteristiche degli inserzionisti clienti di IGPD che, in quanto grandi operatori dei settori della moda, dei servizi e della distribuzione, appaiono in grado di esercitare pressione negoziale in occasione delle trattative per l'acquisizione degli spazi necessari alle campagne di comunicazione che intendono pianificare; inoltre, appare potersi ritenere che gli altri canali di comunicazione pubblicitaria, quali ad esempio i canali *online*, televisivo e radiofonico, pur non appartenenti al mercato rilevante del prodotto, siano in grado di esercitare un vincolo competitivo esterno disciplinante nei confronti degli operatori del mercato OOH.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12602 - FSI SGR/RETEX

Provvedimento n. 31063

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società FSI SGR S.p.A., pervenuta in data 24 gennaio 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. FSI SGR S.p.A. (di seguito anche "FSI") è una società italiana di gestione del risparmio che, attraverso due fondi di investimento alternativi italiani riservati mobiliari, denominati FSI I e FSI II, investe in società italiane al fine di supportarne la crescita dimensionale, favorirne l'internazionalizzazione, sostenere il consolidamento settoriale, stabilizzare l'azionariato e gestire i processi di successione.

Il capitale sociale di FSI è maggioritariamente detenuto da Magenta 71 S.r.l., che ne detiene, pertanto, il controllo esclusivo.

Nel 2022 FSI e le società sue controllate hanno generato un fatturato complessivo pari a [532-700] milioni di euro*, quasi interamente realizzato in Italia.

2. Retex S.p.A. Società Benefit (di seguito anche "Retex") è una *tech company* di diritto italiano, attiva nell'innovazione e trasformazione digitale del mondo *retail*; in particolare, essa opera nei settori della comunicazione e consulenza *business*, nonché della *Marketing Technology* (c.d. *MarTech*) e dell'*Information Technology* (di seguito "IT").

Attualmente essa è soggetta al controllo congiunto di Ottobre S.r.l. e di Alkemia SGR S.p.A.

Nel 2022, Retex ha realizzato un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di FSI del controllo esclusivo di Retex. In particolare, in base all'Accordo di Investimento sottoscritto dalle Parti, l'operazione avrà luogo previa sottoscrizione da parte di FSI di un aumento di capitale di Retex e l'acquisizione da parte della stessa FSI di alcune azioni della *target* già in circolazione. A esito dell'operazione FSI deterrà la maggioranza delle azioni di Retex che le consentirà di esercitare il controllo esclusivo sulla società *target*. Al riguardo rileva che, in base al nuovo Statuto di Retex, la *governance* della

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

società sarà affidata al Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da un numero compreso tra cinque e quindici amministratori, dei quali tutti tranne uno saranno espressione di FSI; inoltre, è previsto che il Consiglio di Amministrazione deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, elemento della *governance* che garantisce a FSI il controllo esclusivo su Retex.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

5. In base alle informazioni fornite dalle Parti, in ragione dell'attività svolta dalla *target*, la presente operazione interessa i seguenti settori: *i)* la fornitura di servizi di IT; *ii)* il settore dei *software*; *iii)* il settore dei servizi di *marketing* e comunicazione; *iv)* la fornitura di servizi di consulenza aziendale.

i) La fornitura di servizi di Information Technology

6. Con riguardo alla fornitura di servizi di IT, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea¹ e dell'Autorità², tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi.

7. Nel caso di specie e in considerazione dell'attività svolta dalle Parti, vengono in rilievo i seguenti segmenti distinti in base alla funzionalità del servizio: *(i) IT management*, per l'utilizzo di specifiche competenze al fine di creare e ottimizzare processi e flussi informativi aziendali; *(ii) transaction IT management*, per le transazioni che necessitano di supporti informatici; *(iii) consulenza* per l'analisi e il miglioramento delle strategie tecnologiche; *(iv) software development*, per sviluppare e integrare le soluzioni nelle infrastrutture esistenti; *(v) software maintenance*, per la manutenzione dei prodotti (sistemi operativi, applicazioni di *software*, ecc.) e l'assistenza tecnica (anche *on line* o telefonica); *(vi) hardware maintenance*, per ottimizzare i sistemi attraverso installazione, manutenzione e assistenza tecnica di componenti *hardware*; *(vii) istruzione e addestramento*, per il trasferimento delle conoscenze al di fuori della formazione professionale.

¹ Cfr., tra gli altri, decisione della Commissione del 27 giugno 2019, caso COMP/M.9205 - *IBM/Red Hat*, e decisione della Commissione del 15 dicembre 2014 COMP/M.7458 - *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*.

² Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 31005 del 5 dicembre 2023, caso C12587 - *Lutech/Eustema*, in Bollettino n. 49/2023; provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, caso C12516 - *Lutech/Atos Italia*, in Bollettino n. 13/2023; provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, caso C12564 - *Fibonacci Bidco/OCS*, in Bollettino n.39/2023.

8. Per quel che riguarda, invece, i settori ai quali l'offerta è indirizzata, emerge che Retex fornisce prevalentemente imprese attive nei settori: (i) *fashion e luxury*; (ii) *food service*; (iii) *consumer retail*; (iv) *consumer product*. Tuttavia, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, in quanto l'operazione in esame non solleva criticità concorrenziali né nel più ampio mercato dei servizi IT né in ciascuno dei segmenti nei quali si sovrappongono le attività delle Parti.

9. Con riferimento alla definizione geografica del mercato dei servizi IT, nei suoi precedenti l'Autorità ha tradizionalmente rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT; il che depone per una dimensione nazionale del mercato. Più recentemente, in linea con quanto evidenziato anche dalla Commissione europea, è emersa una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta (servizi offerti su base sovranazionale, omogeneità della natura e della qualità dei servizi tra i diversi Paesi, elevata mobilità dei lavoratori, uso della lingua inglese)³. A ogni modo, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

10. Infatti, con riferimento alla posizione delle Parti nel settore della fornitura di servizi di IT, sia il Gruppo FSI sia la *target* detengono individualmente a livello nazionale, sia complessivamente sia in ognuno dei segmenti sopra individuati, una quota inferiore all'1%. Nel medesimo settore, inoltre, operano numerosi e qualificati concorrenti con quote di mercato anche superiori a quelle detenute dalle Parti *post-merger*. L'operazione, quindi, non appare idonea a modificare l'assetto concorrenziale nella fornitura dei servizi in parola.

ii) Il settore dei software

11. Con riferimento al settore dei *software*, in base ai precedenti dell'Autorità⁴, si possono individuare alcuni segmenti a seconda della destinazione finale del prodotto, distinguendosi, in particolare, l'uso domestico (*consumer software*) oppure l'uso professionale (*business software*). A loro volta, i *software* di tipo *business* si possono dividere in programmi per infrastrutture di sistema (i cosiddetti *system infrastructure software*) e programmi applicativi (*application software*) a supporto delle principali funzioni aziendali. Nel caso di specie, l'attività della *target* interessa i seguenti segmenti: (i) *system infrastructure software*; (ii) *application software*; (iii) soluzioni ERP (*Enterprise Resource Planning*); (iv) soluzioni CRM (*Customer Relationship Management*).

12. Dal punto di vista geografico, anche per questo settore si ritiene di lasciare aperta la definizione del mercato e, in particolare, se tale mercato sia nazionale o più ampio (globale o esteso quantomeno al SEE), in quanto in entrambe le configurazioni non si avrebbero effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

13. Infatti, secondo le informazioni fornite dalle Parti, la *target* detiene una quota inferiore all'1% in ogni possibile segmento di mercato definito mentre il Gruppo FSI non è attivo in questo settore; l'operazione, dunque, determina la mera sostituzione di un operatore con un altro operatore.

³ Cfr. *Ibidem*.

⁴ Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 30483 del 15 febbraio 2023, caso C12520 - *Freedom 1-Persona Fisica/Assist Digital*, in Bollettino n. 9/2023.

iii) Il settore dei servizi di marketing e comunicazione

14. In merito al settore dei servizi di *marketing* e comunicazione, si osserva che l’Autorità nei suoi precedenti ha definito, sotto il profilo merceologico, un mercato rilevante esteso a una molteplicità di servizi (tra cui la pubblicità, la consulenza, la gestione di eventi, la comunicazione), senza ritenere necessario procedere a una precisa segmentazione degli stessi, anche in considerazione della circostanza per cui il coinvolgimento di risorse digitali rende sempre più sfumata la distinzione tra le diverse attività coinvolte nell’erogazione del servizio⁵. Ad analoghe considerazioni è pervenuta la Commissione europea nei suoi precedenti⁶. Nel caso di specie, Retex offre tali servizi per le aziende attive nei settori: *(i) fashion e luxury; (ii) food service; (iii) consumer retail; (iv) consumer product*.

15. Sotto il profilo geografico, nei medesimi precedenti, la Commissione ha definito un mercato rilevante di ampiezza nazionale, pur rilevando “*una tendenza alla globalizzazione, in particolar modo in relazione a clienti di stampo internazionale*”.

16. Anche nel settore dei servizi di *marketing* e comunicazione, le Parti rappresentano che l’operazione darà luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro operatore, posto che il Gruppo FSI non svolge tale attività; la *target* in ogni caso, pur considerando le differenti possibili definizioni del mercato, detiene una quota inferiore all’1%.

iv) La fornitura di servizi di consulenza aziendale

17. Infine, l’operazione interessa il mercato della consulenza aziendale. Tali servizi consistono nella fornitura di consulenza e/o nella realizzazione di progetti per l’indirizzo strategico, l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi in vari ambiti, quali, ad esempio, la gestione aziendale, la pianificazione finanziaria e gestionale, la formazione del personale. Secondo la prassi dell’Autorità⁷ ciascuna tipologia di consulenza, rispondendo a esigenze particolari, potrebbe individuare un autonomo mercato rilevante.

18. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta necessario stabilire se i diversi segmenti sopra descritti rappresentino o meno dei mercati distinti del prodotto; qualunque sia la definizione adottata, infatti, l’operazione non comporta modifiche sostanziali delle condizioni di concorrenza esistenti.

19. Dal punto di vista geografico, conformemente ai precedenti, si ritiene che lo stesso possa essere circoscritto a livello nazionale. Ai fini dell’analisi concorrenziale dell’operazione, tuttavia, non appare necessario procedere a una precisa individuazione del mercato geografico rilevante.

20. Infatti, in questo ambito, pur considerando le differenti possibili definizioni del mercato, la *target* detiene una quota di mercato inferiore all’1% mentre il Gruppo FSI non svolge tale attività; l’operazione, dunque, determina la mera sostituzione di un operatore con un altro operatore.

⁵ Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 30172 del 24 maggio 2022, caso C12453 - *Jakala/Maize-HES-HDM*, in Bollettino n. 22/2022.

⁶ Cfr. Decisione della Commissione del 25 gennaio 2005, caso M.3579 - *WPP/Grey* e decisione della Commissione del 9 gennaio 2014, caso M.7023 - *Publicis/Omnicom*.

⁷ Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 29750 del 13 luglio 2021, caso C12378 - *CVC Capital Partners Sicav-Fis/Business Integration Partners*, in Bollettino n. 31/2021.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12603 - CONSORZI AGRARI-BF/CONSORZI AGRARI D'ITALIA*Provvedimento n. 31064*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalle società BF S.p.A., Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop., Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop., Consorzio Agrario del Tirreno Soc. Coop., Consorzio Agrario Centro Sud Soc. Coop., Società Consortile Consorzi Agrari S.c.p.A., Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop., Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop., pervenuta in data 26 gennaio 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI**I.1. I Consorzi agrari**

1. In termini generali, i Consorzi agrari (di seguito anche "i Consorzi") sono realtà costituite da gruppi di agricoltori, solitamente nella forma di società cooperative, la cui attività è disciplinata dagli articoli 2511 e ss. del codice civile¹. Il capitale sociale dei Consorzi è tendenzialmente disperso tra migliaia di soci, nessuno dei quali è dunque in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo.

I Consorzi svolgono attività relative alla promozione dell'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, anche attraverso l'offerta di servizi utili all'agricoltura, e sono altresì abilitati all'esercizio del credito agrario in natura². Peraltro, ad esito di un processo di riorganizzazione

¹ Nel 1999, anche con l'obiettivo di superare la forte commistione nella gestione pubblica e privata dei Consorzi, fu emanata la legge n. 410/1999 di riordino del sistema dei Consorzi agrari i quali, sino ad allora, avevano svolto la loro attività sulla base dell'impianto normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 1235/1948. La legge n. 410/1999, così come integrata e modificata, risulta tuttora in vigore e disciplina l'attività dei consorzi stessi. Le principali novità della riforma introdotta nel 1999 riguardano la natura giuridica dei Consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti, la praticabilità del credito agrario in natura, oltreché lo scioglimento della Federconsorzi. In particolare, la natura giuridica dei Consorzi, che precedentemente era quella di cooperative speciali ai sensi del decreto n. 1235/48, è stata modificata in cooperative a mutualità prevalente e a responsabilità limitata (legge n. 99/2009, art. 9), equiparando in qualche misura i Consorzi alle comuni cooperative agricole del settore e facendo venir meno il loro carattere di specialità.

² In particolare le attività svolte a favore delle aziende agricole, sia socie che terze, includono: i) l'erogazione capillare, su tutto il territorio nazionale, di servizi di valorizzazione delle produzioni, assistenza tecnica, sostegno finanziario, gestione degli ammassi e consulenza; ii) la distribuzione, tramite una rete specializzata di punti vendita, di input produttivi e strumenti necessari alle coltivazioni e agli allevamenti, quali mangimi, sementi, macchine agricole, concimi, antiparassitari, fertilizzanti, oltre che carburanti e prodotti assicurativi. Alcuni Consorzi sono inoltre attivi, tramite le proprie controllate, nella produzione di mangimi e sementi. Quanto all'esercizio del credito agrario in natura, esso avviene a fronte del conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, prevedendo la possibilità di coprire il credito con il rilascio di cambiali agrarie, soggette ad imposizione fiscale ridotta.

caratterizzato, tra l'altro, da numerose chiusure e accorpamenti, il numero dei Consorzi attivi sul mercato si è drasticamente ridotto nel tempo.

Ciò premesso, di seguito sono identificati i Consorzi agrari coinvolti nell'operazione.

2. Il Consorzio Agrario dell'Emilia Romagna società cooperativa (di seguito CAE) è prevalentemente attivo nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Ravenna, e offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del consorzio sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali attraverso le società partecipate. Il capitale sociale di CAE è distribuito tra più di 4.300 soci, nessuno dei quali esercita direttamente o indirettamente il controllo sulla società. Nel 2022, la società non ha prodotto fatturato.

3. Il Consorzio Agrario Adriatico società cooperativa (CAA) è attivo nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, offrendo una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del consorzio sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CAA è distribuito tra quasi 2.000 soci, nessuno dei quali esercita direttamente o indirettamente il controllo. Il fatturato realizzato in Italia da CAA nel 2022 è stato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]** euro.

4. Il Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (CAT) è attivo prevalentemente nelle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Pistoia e Viterbo, e offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del consorzio sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CAT è distribuito tra migliaia di soci, nessuno dei quali esercita direttamente o indirettamente il controllo sulla società. Nel 2022 CAT ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]* euro.

5. Il Consorzio Agrario Centro Sud società cooperativa (CACS) è attivo prevalentemente nelle province di Chieti, Pescara, l'Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia e Foggia. Il CACS offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del consorzio sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CACS è distribuito tra 284 soci, nessuno dei quali esercita direttamente o indirettamente il controllo. Nel 2022 CACS ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]* euro.

6. Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop. (CNE) è prevalentemente attivo in Lombardia e Veneto, con particolare riferimento alle province di Mantova, Brescia, Vicenza, Venezia, Verona, Rovigo e Padova. Nato dall'aggregazione di diverse realtà provinciali, CNE è stato attivo fino ad agosto 2022 nelle diverse fasi del comparto agroalimentare, dalla consulenza per lo sviluppo del ciclo colturale ai contratti di coltivazione, dalla fornitura di mezzi tecnici e meccanici alla distribuzione di carbolubrificanti, dalla gestione del ciclo zootecnico alla mangimistica, fino alla trasformazione alimentare. Da settembre 2022, è rimasto attivo solo nel comparto della commercializzazione di macchine e attrezzature agricole, oltre che dei relativi ricambi. Il capitale sociale di CNE è distribuito tra migliaia di soci, nessuno dei quali esercita direttamente o indirettamente il controllo. Il fatturato realizzato in Italia da CNE, nel 2022, è stato pari a circa *[100-532]* milioni di euro.

7. Società Consortile Consorzi Agrari S.c.p.A. (di seguito SCCA) è una società consortile costituita ai sensi della legge 410/1999 con lo scopo di valorizzare le attività e i prodotti dei consorziati

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

(consorzi agrari) nonché di procurare beni, servizi, attività e vantaggi per l'esercizio delle loro attività economiche. Il capitale sociale di SCCA è detenuto da 21 consorzi agrari attualmente attivi sul territorio nazionale, nessuno dei quali possiede singolarmente una quota di controllo. Il fatturato realizzato da SCCA nel 2022, è stato pari a circa [1-10] milioni di euro.

8. Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. (CAPSI) è un consorzio agrario attivo prevalentemente nelle province di Siena, Arezzo, Firenze e Prato, offrendo prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del consorzio sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CAPSI è distribuito tra 830 soci, nessuno dei quali esercita direttamente o indirettamente il controllo. Nel 2022 CAPSI ha realizzato un fatturato di circa [100-532] milioni di euro.

9. Nel seguito con il termine "Consorzi Agrari" si indicheranno congiuntamente CAE, CAA, CAT, CACS, CNE, SCCA, CAPSI.

I.2. BF S.p.A.

10. BF S.p.A. (di seguito BF) è una società quotata in borsa, *holding* dell'omonimo gruppo societario ("Gruppo BF"), che svolge la propria attività principalmente nei settori agro-industriale e zootecnico, delle sementi e nella fornitura di servizi a favore di operatori attivi nel settore agricolo. Il capitale sociale di BF è suddiviso tra diversi investitori, nessuno dei quali tuttavia esercita, individualmente o congiuntamente, un'influenza determinante sull'attività di BF³. In particolare la compagine azionaria di BF è così articolata: Dompè Holding S.r.l. (25%), ARUM S.p.A., (22%), Fondazione Cariplo (7%); Eni Natural Energies S.p.A. (5%); Fondazione Enasarco (5%); ISMEA (4%); Intesa San Paolo S.p.A. (4%); INARCASSA (4%); ENPAIA (3%). Il restante capitale sociale, pari a circa il 19%, è flottante in borsa. Nell'esercizio finanziario 2022, BF ha realizzato in Italia un fatturato consolidato pari a circa [100-532] milioni di euro senza contare l'apporto delle attività di CAI.

I.3. Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.

11. Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (CAI)⁴ opera, direttamente o tramite società controllate, nella commercializzazione di cereali e proteici, fertilizzanti, sementi, fitofarmaci, materie plastiche e impiantistica, irrigazione, mangimi e zootecnico, meccanizzazione agricola, *garden* e alimentari, offrendo altresì servizi alle imprese agricole. CAI è stata costituita nell'ambito di un progetto di riorganizzazione del sistema dei Consorzi⁵.

³ Ciò in ragione del fatto che il capitale sociale di BF è frammentato tra più soci di minoranza e che circa il 19% dello stesso è flottante; inoltre non vi sono previsioni statutarie che attribuiscono diritti speciali ad uno o più azionisti.

⁴ La nascita del CAI e il processo con cui diversi Consorzi Agrari, nel tempo, sono entrati a far parte della sua compagine azionaria, sono già state oggetto di attenzione da parte dell'Autorità. Cfr. Provvedimento AGCM n. 28564 del 9 febbraio 2021, caso C12311 - B.F.-CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA-CONSORZIO ADRIATICO-CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO-CONSORZIO AGRARIO CENTRO SUD-SOCIETÀ CONSORTILE CONSORZI AGRARI/NEWCO e Provvedimento AGCM n. 30281 del 4 agosto 2022, caso C12472 - BF-CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA ROMAGNA-CONSORZIO AGRARIO DELL'ADRIATICO- CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO-CONSORZIO AGRARIO CENTRO SUD-SOCIETÀ CONSORTILE CONSORZI AGRARI-CONSORZIO AGRARIO DEL NORD/CONSORZI AGRARI D'ITALIA.

⁵ Il progetto era finalizzato – in attuazione del comma 2 *bis* dell'art. 2 della legge n. 410/1999, integrata dal Decreto Mezzogiorno, legge n. 123/2017 – allo svolgimento congiunto di attività previste dall'oggetto sociale dei Consorzi Agrari aderenti, da realizzarsi mediante la partecipazione a società di capitali in cui i Consorzi Agrari dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea Ordinaria.

CAI è soggetta al controllo congiunto di BF, da un lato, e di SCCA, CAE, CAA, CAT, CACS e CNE (unitariamente considerate) dall'altro lato⁶. In particolare, il capitale sociale di CAI è attualmente così ripartito: BF (35%), CAE (24%), CNE (23%), CAT (12%), SCCA (2,5%), CACS (2%) e CAA (0,06%). Nel 2022, CAI ha realizzato in Italia un fatturato di circa [532-700] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

II.1. Modalità di realizzazione

12. L'operazione notificata consiste nell'ingresso da parte di CAPSI nel capitale sociale di CAI. Ad esito dell'operazione, CAI sarà soggetta al controllo congiunto di BF, da un lato, e dei Consorzi Agrari, dall'altro, tra i quali – in virtù dell'odierna operazione – si aggiungerà CAPSI. La *ratio* dell'operazione può essere inquadrata nell'ambito del processo di sviluppo del CAI⁷, il quale potrà beneficiare dell'apporto degli asset conferiti da CAPSI.

13. In particolare, l'accordo tra le Parti prevede quanto segue:

i) CAPSI creerà un ramo d'azienda costituito da tutte le attività, materiali e immateriali, relative al *core business* svolto da CAPSI, unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell'attività caratteristica, impianti e attrezzature (ad eccezione delle macchine relative al settore meccanizzazione), beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, disponibilità liquide ed una parte dell'indebitamento finanziario ("Ramo di Azienda CAPSI");

ii) CAI delibererà un aumento di capitale che verrà sottoscritto da CAPSI, mediante l'apporto del Ramo di Azienda CAPSI, e da BF, mediante conferimento in denaro.

14. Ad esito di tale sottoscrizione, BF sarà titolare di un numero di azioni rappresentanti una partecipazione pari al 36% del capitale sociale di CAI, mentre i Consorzi Agrari deterranno il restante 64% del capitale. Contestualmente le Parti sottoscriveranno un patto parasociale relativo alla disciplina del funzionamento e della *governance* di CAI ("Patto Parasociale CAI") mediante il quale BF, da un lato, e i Consorzi Agrari, dall'altro, a cui si aggiungerà CAPSI, continueranno ad esercitare il controllo congiunto su CAI. Parallelamente i Consorzi Agrari (incluso CAPSI) sottoscriveranno un patto parasociale ulteriore in forza del quale, a fronte di ciascuna riunione dell'assemblea dei soci di CAI, i Consorzi Agrari dovranno riunirsi preventivamente "*al fine di deliberare in merito all'esercizio del diritto di voto sulle materie poste all'ordine del giorno della predetta riunione assembleare*". Qualunque decisione assunta in tale sede sarà poi vincolante per tutti i Consorzi Agrari.

II.2. Regole di *governance* di CAI post-operazione

15. Il Patto Parasociale CAI delinea anche gli assetti di *governance* che si andranno a configurare a valle dell'operazione, prevedendo tra l'altro che il consiglio di amministrazione di CAI sia composto da un numero dispari di amministratori compreso tra 7 e 31. Di questi, la metà meno uno degli amministratori (di cui uno o più con funzioni di Amministratore Delegato) sarà nominata da BF. L'adozione delle c.d. "Materie Consiliari Rilevanti", tra cui rientrano l'approvazione, la rettifica, l'aggiornamento e/o la modifica del *business plan*, potrà avvenire solamente con il voto favorevole

⁶ Cfr. casi C12311 e C12472, cit..

⁷ Cfr. casi C12311 e C12472, cit..

della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione e la maggioranza di quelli nominati da BF⁸.

Pertanto, in ragione anche del patto parasociale stipulato tra i Consorzi Agrari descritto *supra*, sia BF che i Consorzi Agrari (unitariamente considerati) deterranno il potere di impedire l'adozione di decisioni volte a determinare gli indirizzi strategici (ad esempio, la definizione del *business plan*).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

16. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta una modifica del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro, e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1 I mercati interessati

17. Secondo la prassi dell'Autorità, i "mercati orizzontalmente interessati" da un'operazione di concentrazione sono quelli in cui due o più parti operano contemporaneamente e verranno a detenere, dopo l'operazione, una quota di mercato non inferiore al 15%. I "mercati verticalmente interessati" sono invece quelli in cui una parte deterrà, a seguito dell'operazione, una quota di mercato non inferiore al 25%, quando almeno un'altra parte opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto mercato.

Seguendo tale impostazione, e sulla base delle informazioni e delle quote di mercato fornite dalle Parti, possono ritenersi interessati dalla presente operazione i mercati descritti di seguito.

IV.1.1 I mercati relativi alla produzione e commercializzazione di sementi

18. Secondo un consolidato orientamento comunitario⁹ e nazionale¹⁰, il settore relativo all'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di sementi va suddiviso in mercati rilevanti distinti in funzione delle specifiche tipologie di prodotto cui le sementi sono destinate (orzo, mais, frumento duro, frumento tenero, riso, avena, ecc.), in ragione della scarsa sostituibilità per l'utilizzatore finale tra le sementi destinate a diversi prodotti.

19. L'attività di produzione e commercializzazione di sementi si articola in diverse fasi, verticalmente collegate, ciascuna delle quali può essere svolta, anche separatamente, da operatori che non sono verticalmente integrati. In particolare, essa comporta: a) la produzione del materiale genetico, detto "germoplasma", che a sua volta implica lo svolgimento di un'attività di ricerca

⁸ Cfr. caso C12311 cit.

⁹ Cfr., tra gli altri: M8084 - Bayer/Monsanto, decisione del 21 marzo 2018; M.5675- Syngenta/Monsanto's Sunflower Seed Business, decisione del 17 novembre 2010; Dupont/Pioneer, decisione n. IV/M.1512 del 21 giugno 1999.

¹⁰ Cfr., tra gli altri: C9869 - The Dow Chemical Company/Ramo d'Azienda, Provvedimento n. 19380 del 23 dicembre 2008; C9529 - Blumen-Trol/Olter, Provvedimento n. 18757 del 7 agosto 2008; C6926 - Monsanto/Seminis, Provvedimento n. 14126 del 10 marzo 2005; C3600 - Novartis Seeds/Agra Società del Seme, Provvedimento n. 7930 del 20 gennaio 2000.

scientifica “di base” finalizzata alla costituzione del materiale necessario alla costituzione di nuove varietà di seme; b) lo sviluppo di varietà commerciali, che richiede l’individuazione, a partire dal materiale genetico di base, delle varietà che meglio rispondono alle esigenze commerciali (attività di sviluppo o “ricerca applicata”)¹¹; c) la produzione, da parte del costituente della varietà o avente causa, dei materiali di moltiplicazione (tra i quali il c.d. “seme tecnico”), realizzati secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà; d) l’attività produttiva propriamente detta (produzione del c.d. “seme commerciale”), consistente nella moltiplicazione del seme di base (attività che viene in molti casi esternalizzata dai produttori di sementi mediante specifici “contratti di moltiplicazione” stipulati con gli agricoltori), oltre che nella pulitura, conciatura, trattamento, insacco e certificazione del seme; e) la commercializzazione, consistente nella distribuzione e vendita del prodotto finale ai primi acquirenti, i quali non necessariamente corrispondono agli utilizzatori finali, ma possono essere semplici distributori, come ad esempio i consorzi agrari.

20. L’Autorità ha rilevato che le varie fasi della produzione del seme possono essere ricomprese in almeno due mercati rilevanti distinti¹², anche se verticalmente collegati: *i)* un mercato a monte, rappresentato dalle attività di costituzione e commercializzazione del materiale genetico e delle licenze relative alle diverse varietà di sementi; *ii)* un mercato a valle, relativo all’attività di produzione e vendita del seme. Tale mercato a valle, tuttavia, comprende almeno tre tipologie di attività verticalmente collegate tra loro: *i)* la produzione del seme tecnico, *ii)* l’attività di moltiplicazione, svolta internamente dalle ditte sementiere o esternalizzate ad aziende agricole (aziende moltiplicatrici) sulla base di contratti di moltiplicazione; *iii)* la commercializzazione, e cioè la vendita del seme commerciale alle aziende agricole che coltivano i prodotti finiti (grano, orzo, ecc.).

21. Sotto il profilo geografico, i precedenti comunitari consentono di attribuire una dimensione sovranazionale, pari quanto meno al territorio dell’Unione Europea, ai mercati a monte dello scambio e commercializzazione del materiale genetico finalizzato alla selezione varietale, e una dimensione nazionale ai mercati a valle relativi alle ultime fasi della produzione e commercializzazione. A tale ultimo riguardo, infatti, sono state sottolineate, da un lato, l’uniformità delle condizioni concorrenziali esistenti sul territorio nazionale e, dall’altro, la specificità delle caratteristiche della domanda e dei prezzi rilevabili in ciascun Paese. Inoltre, le singole varietà di sementi vengono selezionate e adattate per far fronte alle esigenze di ciascun Paese, ove è infatti presente un Registro Nazionale delle Varietà¹³.

22. Ai fini della presente valutazione, poiché i collegamenti e le sovrapposizioni tra le attività delle Parti risultano rilevanti soltanto nelle fasi a valle della produzione e commercializzazione delle sementi, i mercati interessati dall’operazione risultano essere quelli, di dimensione nazionale, della

¹¹ Tale attività viene svolta utilizzando il materiale genetico di base e selezionando le varietà con migliori caratteristiche di produttività, resistenza, adattabilità a specifici ambienti di coltivazione, ecc.. Le varietà selezionate vengono sottoposte ai controlli di qualità previsti dalla normativa comunitaria e iscritte al Registro Nazionale delle Varietà. Esse possono quindi essere sia avviate al processo produttivo dalle ditte sementiere che le hanno sviluppate sia concesse in licenza ad altre ditte sementiere.

¹² Nel precedente nazionale C3600 – Novartis Seeds/Agra Società del Seme (Provvedimento n. 7930 del 20 gennaio 2000) sono stati distinti 3 mercati rilevanti verticalmente collegati: la produzione e vendita del materiale genetico; lo sviluppo e la produzione del seme, la commercializzazione e distribuzione del seme.

¹³ M.5675 – Syngenta/Monsanto’s Sunflower Seed Business, decisione del 17 novembre 2010.

produzione e vendita ai primi acquirenti (intermediari grossisti, distributori al dettaglio o anche utilizzatori finali), delle sementi relative alle diverse tipologie di coltura.

IV.1.2 I mercati relativi alla distribuzione finale di input e mezzi tecnici per l'agricoltura

23. Sotto il profilo merceologico, sulla base dei precedenti dell'Autorità, la distribuzione al dettaglio di prodotti, strumenti e mezzi tecnici per l'agricoltura può essere suddivisa nei seguenti mercati rilevanti: sementi, concimi, mangimi, fitofarmaci, macchine e attrezzature agricole¹⁴. Sotto il profilo geografico, tali mercati sono stati ritenuti di dimensione locale, sostanzialmente coincidente con l'ambito provinciale, in quanto i coltivatori e le piccole imprese agricole tendono a rifornirsi in un ambito territoriale limitrofo a quello in cui è localizzata la propria attività produttiva¹⁵.

IV.2 Gli effetti dell'operazione

IV.2.1 Gli effetti orizzontali

24. Sotto il profilo orizzontale, le sovrapposizioni più significative si riscontrano nei mercati della produzione e vendita delle sementi, ove operano BF, CAI e CAPSI¹⁶. Sulla base dei dati forniti dalle Parti, tali operatori detengono, nei mercati interessati relativi alle diverse tipologie di sementi, le quote indicate nella tabella n. 1.

Tab. n. 1 – Quote nei mercati delle sementi – 2022

	BF	di cui marchio proprio	CAI	di cui marchio proprio	CAPSI	di cui marchio proprio	Tot post merger	di cui marchio proprio
Fruento duro	[20-25]%	[5-10]%	[1-5]%	[5-10]%	[1-5]%	[1-5]%	[25-30]%	[10-15]%
Fruento tenero	[15-20]%	[5-10]%	[5-10]%	[10-15]%	[1-5]%	[inferiore all'1]%	[25-30]%	[20-25]%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle Parti.

25. I dati forniti dalle Parti riportano le quote di mercato complessive detenute e quelle relative alla produzione commercializzata con marchio proprio. La differenza tra tali valori rappresenta la produzione effettuata dalle Parti per conto terzi e, pertanto, commercializzata da altre ditte sementiere, concorrenti sia di BF che di CAI e dei Consorzi, con il marchio di queste ultime. Tali ditte sementiere terze possono esercitare un certo grado di pressione concorrenziale sul prodotto commercializzato dalle Parti con il proprio marchio.

26. Le sovrapposizioni di maggiore rilievo si verificano nei due mercati relativi al frumento duro e al frumento tenero. Su entrambi i mercati, tuttavia, la quota di mercato post-merger risulta inferiore al 30% (con riferimento alla sola dimensione del marchio proprio, risulta inferiore al 25% per il frumento tenero e inferiore al 15% per il frumento duro).

¹⁴ Cfr., tra gli altri: C11929 - Consorzio Agrario Lombardo Veneto/Consorzio Agrario di Padova e Venezia, Provvedimento 24648 del 4 dicembre 2013.

¹⁵ I mercati della distribuzione al dettaglio di sementi presentano un limitato grado di sovrapposizione con i mercati nazionali della commercializzazione ai primi acquirenti, nei quali sono incluse, oltre che le vendite all'ingrosso a grossisti e distributori, anche le vendite effettuate direttamente dalle aziende sementiere agli utilizzatori finali.

¹⁶ Si segnala che CAPSI non è attiva nella produzione di altre sementi quali orzo, mais, riso, avena, veccia, triticale, erba medica e soia; pertanto con riferimento a tali segmenti non vi è alcun effetto *merger specific*.

27. In ogni caso, anche a voler includere nelle quote di mercato le quantità di seme lavorate per conto terzi, si rileva che, nell'intero settore della produzione e vendita di sementi, sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. In particolare, nei due mercati relativi alle sementi di frumento (duro e tenero), sono presenti altri importanti operatori, alcuni dei quali facenti capo a grandi gruppi internazionali, tra i quali: Syngenta ([10-15]%), Limagrain Italia ([10-15]%), APSOV/Conase ([10-15]%) e R.A.G.T. Semences ([5-10]%).

28. Con riferimento ai mercati della distribuzione finale di input e mezzi tecnici per l'agricoltura, l'impatto dell'operazione appare di scarso rilievo, in ragione della sostanziale complementarità geografica tra le attività di CAI - e quindi dei singoli Consorzi che attualmente la controllano congiuntamente - e del CAPSI, connaturata nell'organizzazione e nel funzionamento del sistema dei consorzi agrari. L'operazione, sostanziandosi nel mero ingresso di CAPSI nel capitale sociale di CAI, non appare idonea ad incidere su tali mercati.

29. Peraltro, su tali mercati sono comunque presenti anche altri importanti operatori. Inoltre, tutti i prodotti e i mezzi tecnici per l'agricoltura, ivi comprese le sementi, possono essere acquistati anche tramite i grossisti, tramite il canale *on line*, o direttamente dalle imprese produttrici.

30. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'operazione non risulti idonea a creare o a rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.

IV.2.2 Gli effetti verticali

31. L'ingresso di CAPSI nella compagine azionaria di CAI non appare, al pari di quanto già rilevato in passato¹⁷, una circostanza atta a produrre effetti verticali di rilievo. In particolare, si ritiene che CAI, anche a seguito del mutato controllo congiunto dovuto alla presenza di CAPSI, non sia in grado di precludere l'accesso ai canali distributivi ai propri concorrenti nella produzione di sementi. In particolare, ciò avviene sia in ragione delle limitate quote di mercato detenute dalle Parti, che in ragione della presenza di canali distributivi diversi rispetto ai punti vendita "fisici" utilizzati dai concorrenti, quali la distribuzione diretta tramite propri agenti, la distribuzione attraverso commercianti/intermediari o, ancora, tramite il canale *online*.

32. In conclusione, non si ritiene che l'operazione sia idonea a determinare significativi effetti verticali di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

¹⁷ Cfr. C12311, *cit.* In particolare, nell'ambito dell'operazione di concentrazione C12311 – con la quale si è venuto a determinare l'attuale assetto di controllo di CAI e la conseguente costituzione di un operatore verticalmente integrato, in quanto attivo sia nella fase della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi per l'agricoltura - attraverso l'attività svolta da Consorzi - sia nei mercati situati a monte e a valle delle sementi e dei prodotti agricoli, in cui operano BF e le sue controllate – è stato escluso che l'operazione potesse produrre un effetto di restrizione verticale significativo, rappresentato dalla possibile preclusione dell'accesso ai concorrenti nella fase di approvvigionamento degli input (fase a monte) e/o nella fase di collocamento dei prodotti nei rispettivi canali di sbocco (fase a valle).

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12586 - IGNAZIO MESSINA & C/TERMINAL SAN GIORGIO

Provvedimento n. 31066

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 26 settembre 2023, con la quale, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, della legge 287/1990, è stato richiesto alle società Ignazio Messina & C. S.p.A. e Terminal San Giorgio S.r.l. di notificare l'operazione di concentrazione che le interessa;

VISTA la propria delibera del 10 ottobre 2023, con la quale, su richiesta delle Parti, il termine per la notifica richiesta è stato prorogato al 27 novembre 2023;

VISTA la comunicazione della società Ignazio Messina & C. S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2023 e integrata in data 17 e 21 novembre 2023;

VISTA la richiesta di informazioni inviata, in data 6 dicembre 2023, a Ignazio Messina & C. S.p.A. con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni e la documentazione inviate in risposta alla richiesta di informazioni del 6 dicembre 2023 da Ignazio Messina & C. S.p.A. in data 24 gennaio 2024 e da Stazioni Marittime S.p.A. e da Grandi Navi Veloci S.p.A. in data 29 gennaio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Ignazio Messina & C. S.p.A. ("IM&C") è una società operante nel trasporto marittimo di merci attraverso container e rotabili, nella gestione di un terminal *multipurpose* (Intermodal Marine Terminal - IMT, situato nel porto di Genova), nella logistica intermodale e nei servizi di riparazione e manutenzione accessori alle attività logistiche e di trasporto.

Il terminal IMT insiste su due aree differenti (cfr. fig. 1): (i) una in concessione¹ a IM&C ("Ponte Ronco" o "Molo Ronco") e (ii) un'altra in concessione² a un'ATI di cui Terminal San Giorgio S.r.l. è mandante e IM&C è mandataria ("ATI Messina-San Giorgio"); la gestione operativa di quest'ultima è attribuita a IM&C per l'area comprendente il molo Canepa, parte di Calata Bengasi

¹ La concessione scadrà il 31 dicembre 2029.

² Cfr. atto sostitutivo di concessione demaniale Rep. n. 7006, Reg. n. 887 del 1° luglio 2011. La concessione ha durata fino al 31/12/2035. L'ATI è stata costituita nel 2009 allo scopo di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione sull'area denominata ex Multipurpose del porto di Genova, comprendente Ponte Libia, Ponte Canepa e l'area in corso di riempimento compresa tra Ponte Canepa e Ponte Ronco.

e aree retrostanti oltre al riempimento dello specchio acqueo tra i moli Ronco e Canepa in via di realizzazione³ (“Compendio Ponte Canepa”). Attualmente sono a disposizione del terminal le banchine nelle aree direttamente in concessione (ponte Ronco) ed ulteriori banchine nelle aree (ponte Canepa) gestite nell’ambito dell’ATI Messina – San Giorgio⁴.

In forza di un patto parasociale, IM&C è controllata congiuntamente⁵ da Gruppo Messina S.p.A. e da Marininvest S.r.l., controllata, attraverso SAS – Shipping Agencies Services S.A., da Mediterranean Shipping Company S.A.. A seguito di interlocuzioni con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (“AdSP-MLO”)⁶, nel giugno 2020 i patti parasociali esaminati nella concentrazione C/12255 sono stati modificati, con la rinuncia di Marininvest ai propri poteri di veto in IM&C con riferimento all’attività terminalistica (c.d. *Terminal Business*); ciò al dichiarato fine di “escludere il [...] controllo congiunto [di Gruppo Messina e Marininvest] sul *Terminal Business*” e attribuire agli amministratori nominati da Gruppo Messina il diritto di approvare qualsiasi risoluzione di carattere strategico riguardante il *Terminal Business*⁷.

Nel 2022 IM&C ha realizzato ricavi consolidati per oltre 512 milioni di euro, in larga misura provenienti dal trasporto marittimo. Nello stesso anno IM&C ha realizzato un fatturato di circa [100-532]* milioni di euro in Italia.

Il gruppo MSC ha realizzato nel 2021 in Italia un fatturato di circa [2-3] miliardi di euro.

2. Terminal San Giorgio S.r.l. (“TSG”) opera come impresa terminalistica “multipurpose conto terzi” nel porto di Genova, specializzata nella movimentazione di merci su rotabili e in misura secondaria nella movimentazione di container e rinfuse solide.

L’attività di TSG si svolge su due distinti compendi demaniali (cfr. fig. 1): (i) un’area in concessione a TSG situata su Ponte Somalia⁸ e (ii) l’area in concessione all’ATI Messina-TSG; nell’ambito dell’ATI, IM e TSG hanno concordato la gestione operativa in capo a TSG del Ponte Libia (e aree retrostanti)⁹. Attualmente sono a disposizione di TSG due banchine nelle aree direttamente in concessione (ponte Somalia) ed ulteriori due nelle aree gestite (ponte Libia) nell’ambito della concessione rilasciata all’ATI Messina-San Giorgio¹⁰.

³ Cfr. Formulario di notifica, p. 15 e sito istituzionale di IMT (https://www.interterminal.it/index_it.html).

⁴ Cfr. risposta di AdSP-MLO (prot. 74971 del 18/9/2023) ad una richiesta di informazioni dell’Autorità.

⁵ Cfr. C12255 - *Marinvest-Gruppo Messina/Ignazio Messina & C.-Ro-Ro Italia*, decisa il 25/9/2019.

⁶ L’AdSP-MLO aveva condizionato l’autorizzazione al cambiamento del controllo del concessionario IM&C, prevista dalle concessioni relative a IMT e all’ATI Messina-San Giorgio, all’esclusione del potere di “co-controllo” (cioè, del controllo congiunto) di Marininvest sull’attività terminalistica di IM&C.

⁷ Cfr. Section 5.4.2 dello Shareholders Agreement modificato il 29 giugno 2020 (allegato F4.2 alla notifica).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁸ TSG è subingredita nel 2013 nella concessione relativa al compendio di Ponte Somalia a seguito dell’acquisizione per incorporazione della società Terminal Frutta Genova S.r.l., allora titolare della concessione. Una nuova concessione, di durata fino al 31.12.2033, è stata rilasciata nel 2019 (atto di concessione pluriennale Rep. 63, Reg. 12/2019 del 14 febbraio 2019).


⁹ Cfr. Formulario di notifica, p. 15 e risposta di AdSP-MLO (prot. 74971 del 18/9/2023) ad una richiesta di informazioni dell’Autorità

¹⁰ Cfr. risposta di AdSP-MLO (prot. 74971 del 18/9/2023) ad una richiesta di informazioni dell’Autorità.

La società è controllata da Autosped G S.p.A., a capo di un gruppo operante nella costruzione di veicoli commerciali, nel trasporto e nella logistica. Autosped è a sua volta controllata dal gruppo Gavio.

Nel 2022 ha realizzato ricavi per circa 25 milioni di euro.

Fig. 1: I terminal su cui insiste l'attività di IM&C e TSG



1: area in concessione a IM&C; 2: area in concessione all'ATI Messina-San Giorgio; 3: area in concessione a TSG

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di TSG da parte di IM&C.

Secondo quanto dichiarato dalle Parti¹¹, TSG rimarrà un'entità economica autonoma e i suoi rapporti con IM&C saranno regolati da un apposito accordo operativo/commerciale riguardante la gestione di aree e banchine.

4. In forza dei patti parasociali modificati nel giugno 2020, [omissis^{12,13}].

Nella Section 5.4.2 dello *Shareholders Agreement* si afferma che la previsione di una *governance* specifica ha lo scopo di escludere il controllo congiunto di Gruppo Messina e di Marinvest sul c.d. *Terminal Business*, attraverso (i) l'esclusione di diritti di veto degli amministratori designati da Marininvest sulle decisioni relative alle *Terminal Business Reserved Matters* e (ii) il conferimento agli

¹¹ Risposta del 24 gennaio 2024 alla richiesta di informazioni del 6 dicembre 2023.

¹² [omissis].

¹³ [omissis].

amministratori designati da Gruppo Messina del diritto di approvare qualsiasi risoluzione sulle *Terminal Business Reserved Matters*¹⁴.

5. Si deve dunque ritenere che il *Terminal Business* ricada nel controllo esclusivo di Gruppo Messina S.p.A., [omissis].

6. Quanto al perimetro del c.d. *Terminal Business*, i patti parasociali modificati nel 2020 rimandano alla definizione contenuta nel *Framework Agreement* tra Marinvest, Gruppo Messina, IM&C e RORO Italia s.r.l. (ora fusa in IM&C), secondo la quale ““*Terminal Business*” means [omissis]”¹⁵.

7. Tale definizione appare escludere dal controllo congiunto di Marinvest ogni decisione di IM&C in materia terminalistica relativa non solo all’attività sulla concessione su Molo Ronco, ma anche a quella svolta sull’intera concessione detenuta dall’ATI Messina-San Giorgio.

8. Pertanto, sulla base degli elementi allo stato a disposizione, l’operazione di acquisizione di TSG da parte di IM&C sembrerebbe comportare (i) l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Gruppo Messina dell’attività terminalistica svolta sull’area in concessione all’ATI Messina-San Giorgio, in precedenza soggetta al controllo congiunto di Gruppo Messina (attraverso IM&C) e TSG, (ii) l’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di IM&C, del terminal in concessione a TSG localizzato su Ponte Somalia e di conseguenza (iii) l’acquisizione da parte di Gruppo Messina e Marinvest del controllo congiunto, attraverso IM&C, del terminal in concessione a TSG localizzato su Ponte Somalia, che appare non ricadere nel *Terminal Business* coperto dal patto parasociale di cui sopra.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

9. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva su richiesta dell’Autorità disposto dall’articolo 16, comma 1-bis, della legge citata, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

10. L’operazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di IM&C del controllo di TSG, società attiva esclusivamente attraverso un terminal dedicato al traffico marittimo di merci situato nel porto di Genova, che si sviluppa su due compendi regolati da distinti atti concessori – Ponte Libia, facente parte dell’ATI Messina-TSG, e Ponte Somalia - ma gestiti in modo unitario.

La tabella 1 riporta le movimentazioni di merci riconducibili a TSG e IM&C nonché la quota delle movimentazioni effettuate nell’ATI nel 2022 da TSG e da IM&C, fornite dall’AdSP-MLO.

¹⁴ [Omissis].

¹⁵ Cfr. [omissis] del *Framework Agreement* tra Gruppo Messina, IM&C e RORO Italia S.r.l..

Tab. 1: movimentazioni merci di TSG e IM&C, totale (2021-22) e per compendio (2022)

			Merce varia (tonn)	Rotabili (metri lineari)	Containers (TEU)	
2022	IM&C	Totale 2022	58.786	96.288	173.647	
		<i>Compendio Ronco</i>	[95%-100%]	[95%-100%]	[55%-70%]	
		<i>Quota parte compendio ATI</i>	[0%-5%]	[0%-5%]	[30%-45%]	
	TSG	Totale 2022	58.627	2.090.425	93.085	
		<i>Compendio Somalia</i>	[15%-25%]	[35%-45%]	[1% - 15%]	
		<i>Quota parte compendio ATI</i>	[75%-85%]	[55%-65%]	[85%-100%]	
ATI Messina - San Giorgio			45.966	1.201.860	148.583	
2021	IM&C	Totale 2021	13.731	97.076	189.316	
	TSG	Totale 2021	34.000	1.944.127	98.499	
	ATI Messina - San Giorgio			29.158	1.277.441	168.500

Fonte: AdSP-MLO, Traffici ed Avviamenti al lavoro dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Anni 2021 e 2022; AdSP-MLO, risposta del 18/9/23, prot. 74971

11. L'attività di TSG si concentra nell'offerta di servizi terminalistici alle navi c.d. *Roll-on/Roll-off* ("Ro-Ro") che trasportano merci su rotabili, su rotte da/per le isole maggiori, Salerno, Malta, Tunisia e Spagna.

Tali servizi sono offerti sfruttando sia le banchine presenti nella parte del compendio in concessione all'ATI che è gestito da TSG (Ponte Libia), sia quelle di Ponte Somalia. Il compendio di Ponte Somalia nel 2022 ha rappresentato circa il 40% delle movimentazioni di merci su rotabili effettuate da TSG e si può stimare che ne abbia rappresentato almeno un terzo nel 2021.

TSG ha il pieno controllo, sia dal punto di vista operativo che riguardo le condizioni praticate, sulle operazioni svolte sulla parte della concessione rilasciata all'ATI Messina-San Giorgio sotto il controllo operativo di TSG stessa (Ponte Libia) e su quelle svolte presso Ponte Somalia.

12. TSG fornisce inoltre servizi di terminal container¹⁶ e, in misura minore, servizi di terminal per merci *break bulk*, prevalentemente attraverso le banchine dell'ATI.

13. IM&C opera principalmente nel trasporto marittimo di container e rotabili. L'attività terminalistica di IMT rappresenta circa un decimo dei ricavi italiani della società¹⁷.

Come mostra la tabella 1, il terminal IMT opera principalmente nella fornitura di servizi di terminal container¹⁸ e in misura minore nella fornitura di servizi di terminal per merci rotabili e per merci *break bulk*.

14. Il gruppo MSC opera nel porto di Genova due terminali che movimentano merci in concorrenza con TSG e IM&C: (i) Stazioni Marittime S.p.A., un terminale Ro-Ro e Ro-Ro/Pax

¹⁶ Le rotte container servite riguardano la Turchia, il Marocco e il Portogallo, i Caraibi e l'Africa Occidentale.

¹⁷ Secondo il bilancio di IM&C, IMT ha realizzato oltre 26 milioni di euro di ricavi nel 2022.

¹⁸ Il terminal serve principalmente le linee di IM&C da/per il Medio Oriente, l'India, la costa orientale e meridionale dell'Africa e la Tunisia, nonché le linee container di operatori terzi che trasportano merci all'interno del Mediterraneo occidentale e dal Mediterraneo Orientale al Nord-Europa.

controllato da Marininvest s.r.l.; (ii) il terminal Bettolo, specializzato nel traffico container. Il gruppo opera inoltre terminal container a La Spezia e Livorno e detiene partecipazioni nelle società che controllano i terminal LTM e Porto di Livorno 2000 a Livorno.

15. La prassi comunitaria e nazionale ha individuato distinti mercati rilevanti del prodotto per i servizi di movimentazione portuale di merci dedicati a differenti tipologie di carichi (merci in *container*, materiali e liquidi sfusi, Ro-Ro, merci *break bulk*), sulla base delle differenti caratteristiche delle navi servite, delle attrezzature necessarie per la movimentazione dei carichi e dei servizi richiesti.

L'operazione comunicata riguarda quindi, dal punto di vista orizzontale, i mercati dei servizi (i) di terminal merci *break bulk*, (ii) di terminal container e (iii) di terminal merci su rotabili.

16. Poiché i servizi di terminal merci possono essere considerati un input del servizio di trasporto marittimo di merci, l'operazione riguarda, dal punto di vista verticale, i mercati a monte del trasporto di merci mediante navi portacontainer (dove operano sia IM&C, sia il gruppo MSC) e del trasporto di merci mediante navi Ro-Ro e Ro-Ro/Pax - dove il gruppo MSC opera mediante Grandi Navi Veloci S.p.A. ("GNV") e IM&C opera in misura marginale.

IV.1. mercato dei servizi di terminal merci break bulk

17. I servizi di terminal per merci *break bulk* consistono nel carico/scarico e nell'immagazzinaggio di merci in sacchi, scatole, barili e simili contenitori, talvolta assemblati in pallet, oppure di pezzi "fuori misura" per dimensioni e peso, spesso appoggiati su appositi basamenti (*skid*) per facilitarne la movimentazione. Essi richiedono l'impiego di apposite gru per carichi pesanti, differenziate per la tipologia di *break bulk*, scarsamente sostituibili con le attrezzature utilizzate per altre tipologie di carico.

I terminal per merci *break bulk* sono stati perciò considerati un mercato rilevante distinto da quello degli altri terminali merci.

18. Le Parti, facendo riferimento a casi riguardanti i servizi di terminal container, ritengono che l'estensione del mercato dei servizi di terminal per merci *break bulk* debba essere identificata in una *catchment area* di circa 200-300 km intorno al terminal e che quindi il mercato rilevante comprenda tutti i terminal dell'arco ligure e alto-tirrenico, da Vado Ligure a Livorno.

19. Ai fini della valutazione della presente operazione, non si ritiene tuttavia necessario definire con precisione la *catchment area* del terminal acquisito.

Infatti, anche limitando l'estensione geografica del mercato ai soli porti liguri, che distano non più di 110 km da Genova, la quota di mercato di TSG sarebbe inferiore al 5% circa e quella di IM&C e delle sue controllanti non supererebbero il 25%.

L'operazione non sarebbe quindi in grado di ostacolare in maniera sostanziale la concorrenza su questo mercato.

20. L'operazione non appare inoltre suscettibile di produrre effetti di natura verticale in questo mercato, atteso che, secondo quanto comunicato dalle Parti, Gruppo Messina è marginalmente attivo nel trasporto di merci varie, mentre MSC trasporta solo occasionalmente merci varie nelle rotte con partenza o destinazione il Mediterraneo.

IV.2. mercato dei servizi di terminal container

IV.2.1. profili orizzontali

21. Secondo la consolidata prassi nazionale e comunitaria¹⁹, all'interno del settore della movimentazione portuale di merci si distingue un mercato separato per i servizi prestati dai *terminal container*. L'effettuazione di tali servizi richiede l'impiego di attrezzature specifiche per il carico/scarico, lo stoccaggio e la movimentazione a terra dei container (sia per lo stoccaggio, sia per la preparazione alle fasi successive del trasporto). È possibile inoltre considerare un mercato separato per i servizi ausiliari di sosta a lungo termine, noleggio, riparazione e manutenzione dei container.

Nella fornitura di servizi di *terminal container* la prassi nazionale e comunitaria ha inoltre distinto: (i) i servizi per il traffico *hinterland* (o da/verso l'entroterra), che riguardano il trasferimento dei *container* dalla nave portacontainer ad altri mezzi (treno, camion, ecc.) che svolgono il trasporto nell'entroterra (e viceversa); tali servizi caratterizzano i porti c.d. *gateway*; (ii) i servizi per il traffico di trasbordo (c.d. *transshipment*), che riguardano il trasferimento dei *container* tra diverse navi d'alto mare (c.d. *relay*) oppure tra navi *deep-sea* e *short-sea* per il trasporto verso porti di dimensioni minori o con attrezzature inadatte ai portacontainer d'alto mare (c.d. *feeder*).

22. TSG si caratterizza come terminal *gateway*, come tutti i terminal container del porto di Genova, in grado di servire portacontainer di medie dimensioni²⁰, operanti su rotte oceaniche (p.es. America Centrale, Africa Occidentale) e mediterranee.

Dal punto di vista del prodotto, quindi, l'operazione riguarda il mercato dei servizi di terminal container *gateway*.

23. Per quanto riguarda la dimensione geografica di questo mercato, le Parti, sulla base della prassi comunitaria e nazionale, ritengono che l'estensione del mercato dei servizi di terminal container debba essere identificata in una *catchment area* di circa 200-300 km intorno al terminal TSG e che quindi il mercato rilevante comprenda tutti i terminal container dell'arco ligure e alto-tirrenico, da Vado Ligure²¹ a Livorno²² - che si caratterizzano tutti come terminal *gateway*, in virtù della netta prevalenza del traffico *hinterland*.

24. Il porto di Genova è il più grande porto *gateway* italiano²³, in grado di accogliere ogni tipo di nave portacontainer e dotato di importanti infrastrutture intermodali. Esso è quindi certamente in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale sui terminal container dei porti liguri e dell'Alto Tirreno.

Viceversa, alcuni di questi porti sono in grado di esercitare una minore pressione concorrenziale sul porto di Genova a causa di limitazioni infrastrutturali e si differenziano da Genova sia per bacini d'utenza primari, sia per specializzazione merceologica. Il porto di Livorno, ad esempio, si rivolge in misura maggiore alle regioni centrali e del Nord-Est, mentre il porto di Genova ha come

¹⁹ Cfr. p.es. M.10522 – *Hapag-Lloyd / Eurogate / Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven* del 29/4/2022.

²⁰ Il pescaggio delle banchine di TSG è limitato a 11-12 metri e quindi il terminal può accogliere navi portacontainer di classe non superiore alla Panamax.

²¹ La distanza stradale da Genova è di circa 57 km.

²² La distanza stradale da Genova è di circa 176 km.

²³ La quota di container trasbordati è stata inferiore al 15% nel 2021-22.

riferimento primario le regioni del triangolo industriale, pur servendo anch'esso il Nord-Est; si è specializzato nei traffici con le Americhe (non potendo competere sui traffici con il Far East a causa delle limitazioni di pescaggio) e nel commercio di alcolici, alimentari e prodotti che richiedono container a temperatura controllata (reefer).

25. Ai fini della valutazione della presente operazione, tuttavia, non è necessario definire se l'estensione geografica del mercato dei servizi di terminal container *gateway* centrato sul porto di Genova includa solo i porti liguri o anche i porti di Marina di Carrara e di Livorno, in quanto la valutazione degli effetti dell'operazione non cambierebbe.

26. Infatti, i container movimentati da TSG rappresentano circa il 2,5% di quelli movimentati dai porti liguri nel 2021-22 e la capacità di movimentazione container dei compendi gestiti da TSG può essere stimata pari a non più del [0-5%] della capacità disponibile in tali porti. Tali quote risulterebbero ancor più basse se venissero inclusi anche i terminal container dei porti di Marina di Carrara e di Livorno.

27. Gruppo Messina detiene invece una quota inferiore al 5% sui volumi movimentati dei porti liguri e inferiore al 4% includendo anche i porti dell'Alto Tirreno.

28. A seguito dell'operazione, dunque, Gruppo Messina deterrà meno del 10% della capacità terminalistica per merci in container e dei servizi di terminal marittimo per merci in container.

Va peraltro notato che, come indica la tabella 1, TSG presta la quasi totalità dei servizi di terminal container attraverso la parte da essa gestita della concessione rilasciata all'ATI e quindi l'incremento di capacità terminalistica per Gruppo Messina si limita al passaggio dal controllo congiunto a quello esclusivo di quella disponibile presso l'ATI Messina – San Giorgio.

29. Alla luce del peso marginale della concessione di Ponte Somalia nella fornitura di servizi di terminal container, l'acquisizione del controllo congiunto di tale concessione da parte del gruppo MSC non appare in grado di produrre effetti concorrenziali di rilievo in questo mercato, dove sono peraltro presenti qualificati concorrenti, quali il gruppo PSA (che gestisce due terminal a Genova in grado di servire anche le più grandi navi oceaniche, detiene una quota dei container movimentati del 38% circa considerando i soli porti liguri e del 32% includendo anche i porti toscani dell'Alto Tirreno e dispone di una significativa capacità inutilizzata) e il gruppo Spinelli (10% circa, controllato congiuntamente con la compagnia marittima Hapag-Lloyd).

IV.2.2. profili verticali

30. Il terminal gestito da TSG serve alcune rotte intramediterranee, che collegano la parte occidentale del Mediterraneo a quella orientale, nonché due rotte *deep-sea*, una verso i Caraibi e l'altra verso l'Africa Occidentale.

Alcune di tali rotte appartengono a fasci di rotte sui quali MSC, anche congiuntamente al gruppo Maersk con il quale condivide l'Alleanza 2M, detiene quote di mercato superiori al 30%, mentre Gruppo Messina ha quote inferiori al 10%. Tali fasci di rotte rappresentano quindi mercati interessati dagli effetti verticali dell'operazione.

31. Tenuto conto delle modeste quantità di container movimentate da TSG sulle rotte interessate, appare assai improbabile che il gruppo MSC abbia l'abilità di escludere i concorrenti che operano attraverso TSG: nel porto di Genova vi è capacità terminalistica inutilizzata presso terminal container terzi più che sufficiente per accogliere le navi che attualmente scalano presso TSG, ivi

comprese le navi con-ro che possono essere servite dai terminal multipurpose del porto di Genova²⁴ attivi nel servizio sia alle navi container che alle navi Ro-Ro.

IV.3. mercato dei servizi di terminal per merci su rotabili

IV.3.1. definizione del mercato rilevante

32. I compendi gestiti da TSG costituiscono il maggior terminal “conto terzi” per merci su rotabili del porto di Genova, movimentando circa il 44% delle merci su rotabili del porto di Genova, incluse le auto nuove/usate (che rappresentano meno del 10% del traffico del terminal gestito da TSG). Tale terminal non è in grado di accogliere navi passeggeri, in quanto non possiede le infrastrutture e quindi le autorizzazioni necessarie.

33. I servizi di terminal per merci su rotabili sono i servizi diretti alla movimentazione delle merci che sono caricate su automezzi con o senza autista, rimorchi e altri mezzi rotabili, i quali sono trasportati su navi c.d. *Roll-on/Roll-off* (“Ro-Ro”) dotate di una rampa di carico attraverso la quale i mezzi rotabili accedono alla nave per l’imbarco (*Roll-on*) e sono poi sbarcati a destinazione (*Roll-off*).

La movimentazione delle merci su rotabili richiede quindi banchine sagomate in modo da adattarsi alle rampe di carico/scarico (p.es. le c.d. “scasse” per le rampe poppiere) e piazzali sufficientemente ampi da permettere la sosta dei mezzi, la manovra delle motrici e dei rimorchi e il passaggio degli automezzi.

34. Le merci su rotabili possono essere imbarcate tanto su navi che svolgono servizio esclusivamente merci (navi Ro-Ro), quanto su navi che svolgono sia servizio merci che servizio passeggeri con auto al seguito (navi Ro-Ro/Pax).

I terminal che servono le navi Ro-Ro/Pax devono essere dotati di specifiche attrezzature per la gestione dei passeggeri (biglietterie, sale d’attesa, aree per il transito in sicurezza dei passeggeri senza auto al seguito). I terminal per merci su rotabili che non dispongono di tali attrezzature (indicati dalle Parti come terminal “Ro-Ro in senso stretto”) non sono autorizzati a servire le navi Ro-Ro/Pax.

Una parte sostanziale dei traffici Ro-Ro avviene a corto raggio (p.es., sulle rotte delle c.d. Autostrade del Mare che collegano i porti italiani e del Mediterraneo). Fanno eccezione le navi specializzate nel trasporto di automobili (*car carrier*), che svolgono servizio anche su tragitti oceanici, p.es. dal Far East verso l’Europa.

35. Nella prassi decisionale comunitaria²⁵ e nazionale²⁶, i terminal per merci su rotabili sono stati distinti dai terminal container, in virtù della diversità delle operazioni portuali e delle attrezzature richieste.

La prassi comunitaria²⁷ ha lasciato aperta la questione della possibile distinzione tra terminal “Ro-Ro in senso stretto” e terminal “misti” per merci su rotabili, che servono anche navi Ro-Ro/Pax. È

²⁴ P.es., il Genoa Port Terminal controllato congiuntamente dal gruppo Spinelli e da Hapag-Lloyd.

²⁵ Cfr. M.6305 – DFDS / C.RO Ports / Alvsborg del 2/4/2012; M.5756 – DFDS / Norfolk del 17/6/2010 e i precedenti ivi citati.

²⁶ Cfr. p.es. C/12255 – *Marinvest – Gruppo Messina / Ignazio Messina & C. – Ro-Ro Italia* del 25/9/2019.

²⁷ Cfr. M.6305 – DFDS / C.RO Ports / Alvsborg, §14. Peraltro, nel §20 la Commissione rileva che l’indagine di mercato aveva indicato una segmentazione dei mercati del trasporto a corto raggio di merci su rotabili che non distingueva tra navi Ro-Ro e Ro-Ro/Pax.

stata inoltre suggerita una possibile distinzione tra terminal per merci su rotabili per tratte a corto o a lungo raggio, con questi ultimi identificati con i terminal dotati di infrastrutture specifiche (parcheggi, ecc.) per le *car carrier* oceaniche.

36. Secondo le Parti, il mercato rilevante del prodotto dovrebbe essere identificato nel mercato per i servizi di terminal “Ro-Ro in senso stretto”.

Le Parti hanno argomentato che le navi Ro-Ro e le navi Ro-Ro/Pax (per brevità, Ro-Pax) hanno requisiti portuali fondamentalmente diversi: le navi Ro-Ro “*trasportano solo merci [e] non richiedono di per sé infrastrutture terminalistiche specifiche [potendo] avvalersi di qualsiasi terminale portuale che abbia moli con sufficiente lunghezza e pescaggio e che sia localizzato in prossimità di piazzali che facilitino il traffico dei rotabili*”. Le navi Ro-Pax richiedono invece “*infrastrutture specifiche per l'accoglienza e la sosta dei passeggeri [...] oltre che una viabilità semplice e dedicata*”. Da tale diversità di requisiti discenderebbe che “*i terminali Ro-Ro in senso stretto adibiti solo al traffico di navi Ro-Ro non sono intercambiabili con i terminali Ro-Pax, in quanto le navi Ro-Pax richiedono infrastrutture specifiche di cui i terminali Ro-Ro puri non sono dotati*”.

Le Parti hanno fatto inoltre presente che “*alcuni terminali Ro-Pax, come ad esempio Stazioni Marittime, hanno la capacità di offrire servizi terminalistici a entrambi i tipi di navi*”.

37. In realtà, il fatto che le navi Ro-Pax non possano essere accolte dai terminal “Ro-Ro in senso stretto” potrebbe escludere la sostituibilità tra terminal “misti” e terminal Ro-Ro in senso stretto ai fini del traffico passeggeri, ma non del traffico merci.

I terminal per navi Ro-Ro/Pax appaiono infatti in grado di offrire servizi di sosta e movimentazione delle merci su rotabili generalmente sostituibili con quelli offerti dai terminal “Ro-Ro in senso stretto”, seppure con limitazioni determinate dalla condivisione degli spazi di sosta con le auto al seguito dei passeggeri²⁸ e dalle peculiari caratteristiche delle navi Ro-Ro/Pax. Le navi Ro-Ro non richiedono infatti attrezzature specifiche rispetto alle navi Ro-Pax, potendo scalare dovunque vi siano banchine e fondali adatti alla dimensione della nave, ma soltanto la disponibilità di spazi adeguati per la manovra di carico/scarico e per la sosta dei semirimorchi. A testimonianza di ciò, le stesse Parti hanno rilevato che Stazioni Marittime offre servizi di terminal per merci rotabili a entrambe le tipologie di navi; inoltre, il terminal “misto” SDT di Livorno è stato regolarmente utilizzato dalle navi Ro-Ro cargo di Grimaldi e che fino al 2022 Grimaldi ha operato servizi Ro-Ro/Pax e Ro-Ro dal porto di Savona; infine, Forship S.p.A., in relazione al terminal Ro-Pax di Vado Ligure, ha esplicitamente affermato che i terminal Ro-Pax possono accogliere navi Ro-Ro²⁹.

I terminal Ro-Pax possono dunque servire sia navi miste che navi specializzate nel trasporto di merci su rotabili e concorrono per la domanda di servizi di terminal espressa da entrambe le tipologie di navi.

38. Sulla base delle precedenti considerazioni, dunque, si deve ritenere che esista una relazione di sostituibilità “asimmetrica” tra terminal Ro-Ro e terminal “Ro-Pax” e che il mercato del prodotto rilevante per la valutazione della presente operazione sia quello dei servizi di terminal per merci su

²⁸ I terminal misti passeggeri e merci generalmente non accolgono le *car carrier*, che abbisognano di uno spazio di sosta molto ampio per le auto da imbarcare/sbarcare: riservare lo spazio di sosta a tali auto impedirebbe infatti di servire adeguatamente le auto al seguito dei passeggeri.

²⁹ Cfr. prott. 11289 del 9/1/24 e 13439 del 16/1/24.

rotabili forniti sia dai terminal specializzati nel servizio alle navi Ro-Ro, sia dai terminal “misti” che servono navi Ro-Ro e navi Ro-Ro/Pax.

39. Considerato che solo una parte marginale dei volumi movimentati da TSG e dalle controllanti di IM&C riguarda le *car carrier*, allo stato non si ritiene necessario distinguere un mercato separato per i terminal in grado di servire tale naviglio. La questione dell’identificazione di un mercato separato per i servizi di terminal destinati a tali navi potrà essere eventualmente approfondita in istruttoria.

40. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, le Parti, sulla base della prassi comunitaria e nazionale relativa al mercato dei terminal container, ritengono che l’estensione del mercato dei servizi di terminal container debba essere identificata in una *catchment area* di circa 200-300 km intorno al terminal TSG e che quindi il mercato rilevante comprenda tutti i terminal dell’arco ligure e alto-tirrenico, da Vado Ligure a Livorno.

41. Le Parti ritengono che *“dal punto di vista degli operatori di servizi di trasporto marittimo, la sostituibilità tra terminali dipende in maniera fondamentale dalla misura in cui gli autotrasportatori vedono tali terminali come sostituibili e gli autotrasportatori tendono a considerare i terminali come sostituibili tra di loro ogni qualvolta i tempi e i costi di trasporto totali (tra l’origine e la destinazione delle merci trasportate) non differiscano in maniera radicale”*.

Sulla base di questa premessa, le Parti affermano che *“i terminali Ro-Ro del porto di Genova si trovano in concorrenza diretta con altri terminali dell’Alto Tirreno per tutto il loro traffico”*; ciò in quanto le differenze nei tempi di percorrenza per raggiungere Genova o Livorno da alcune località rappresentative della Lombardia e del Nord-Est considerate³⁰ sarebbero generalmente contenute in meno di un’ora e anche quando maggiori (come nel caso di Milano³¹) si tratterebbe di differenze molto inferiori alla durata della tratta marittima, pari a 18 ore per la Livorno-Palermo e a 20 ore per la Genova-Palermo. Il tempo complessivo di viaggio sarebbe in ogni caso sostanzialmente lo stesso, in quanto le differenze nel viaggio terrestre sarebbero compensate da quelle dei viaggi marittimi.

42. A testimonianza della sostituibilità tra i vari porti dell’Alto Tirreno, le Parti adducono inoltre (i) l’abitudine di GNV di dirottare sulla Livorno-Sicilia i carichi merci in eccesso sulla Genova-Sicilia, soprattutto in alta stagione quando GNV preferiva allocare lo spazio delle navi Ro-Pax da Genova ai più remunerativi passeggeri; (ii) lo spostamento di Grendi da Genova a Vado Ligure nel 2011, senza perdite di traffico per l’armatore, e da Vado Ligure a Marina di Carrara nel 2016, da dove nel 2022 trasportava un traffico doppio rispetto a quello da Genova nel 2010.

43. Gli elementi a disposizione dell’Autorità indicano tuttavia che i bacini d’utenza dei porti di Genova e Livorno sono significativamente differenti e che gli utilizzatori di tali porti per spedire/ricevere merci su rotabili troverebbero assai costoso spostarsi da un porto all’altro anche a fronte di aumenti significativi del costo medio di trasporto dal porto di Genova.

44. Innanzitutto, gli stessi dati delle Parti indicano che il porto di Genova è concentrato sulle regioni del triangolo industriale e della Francia, mentre l’Emilia Romagna e il Nordest rappresentano solo il 20% delle merci che fanno capo a questo porto. Il porto di Livorno, al contrario, serve la

³⁰ Brescia e Milano per la Lombardia, Padova e Modena per il Nord-Est.

³¹ Le Parti stimano un tempo di percorrenza di 1h50’ – 3h per la tratta Milano – Genova (150 km) e di 3h40’ – 4h30’ per la Milano – Livorno (300 km).

Toscana, l'Emilia Romagna e l'intero Nord-Est, che rappresentano gran parte delle regioni di provenienza/destinazione delle merci imbarcate/sbarcate a Livorno.

45. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ("AdSP-MLO") ha suggerito, in risposta³² a una richiesta di informazioni, che "l'area d'influenza" del porto di Genova sarebbe estesa al Piemonte, alla Lombardia, all'Emilia e al Veneto occidentali, mentre quella del porto di Livorno si estenderebbe all'Emilia-Romagna a est di Parma e al resto del Veneto. Le verifiche svolte dall'AdSP-MLO fanno emergere un netto vantaggio nei costi di trasporto terrestre da Genova verso Milano e Piacenza rispetto a Livorno³³, la convenienza del trasporto da Genova anche da Brescia³⁴ e la quasi equivalenza³⁵ dei costi di trasporto terrestre da Verona verso Genova (282 km, 3h4') e Livorno (309 km, 3h19').

46. L'esistenza di una differente *catchment area* per i porti di Genova e Livorno emerge anche dalle risposte della maggioranza dei trasportatori sentiti, che si servono del porto di Genova o di quello di Livorno a seconda della posizione di tali porti rispetto alle aree di consegna o di ritiro³⁶.

47. Le risposte di tali operatori testimoniano come la scelta del porto sia basata sull'ottimizzazione non soltanto del tempo complessivo, ma del costo complessivo del trasporto, alla luce delle distanze stradali da percorrere (e quindi del consumo di carburante e delle ore di impiego dell'autista) e del nolo marittimo.

Rispetto a tali costi, il peso dei costi del servizio del terminal (i costi portuali trasferiti nel nolo) è piuttosto ridotto. Per tale motivo, un eventuale aumento del 5-10% del costo dei servizi dei terminal di Genova non è percepito come un elemento sufficiente a giustificare lo spostamento da tale porto al porto di Livorno, perché i maggiori costi che si dovrebbero sopportare da/per Livorno supererebbero l'aumento subito a Genova: un *"incremento di costo medio del 10% non sarebbe in grado di modificare i criteri di scelta poiché ipotizzando come porto di riferimento quello di Genova, un eventuale sbarco o imbarco a Livorno presuppone una percorrenza su strada che produce un costo in termini di consumo mezzo e ore autista, nettamente superiore all'incremento di costo del 10% ipotizzato"*³⁷.

Grendi, che opera sia come terminalista a Marina di Carrara che come trasportatore, ha chiaramente affermato che *"l'incremento dei costi portuali, soprattutto se limitato ad un 10%-20% NON costituisce motivo di spostamento del servizio, in quanto lo stesso rappresenta una parte ridotta dell'intero costo della catena logistica e lo spostamento su strada (da Genova a Savona o a Marina di Carrara) avrebbe un peso decisamente diverso"*³⁸.

Tali risposte suggeriscono che un ipotetico monopolista dei servizi di terminal Ro-Ro del porto di Genova sarebbe in grado di aumentare il prezzo dei propri servizi senza perdere un significativo

³² Cfr. prot. 98899 del 28 novembre 2023.

³³ Per Milano, il costo da Genova sarebbe di 494 euro contro i 900 da Livorno. Per Piacenza, si passerebbe da 480 euro (Genova) a 724 euro (Livorno).

³⁴ Il costo di trasporto terrestre da Genova sarebbe di 711 euro contro 865 euro da Livorno.

³⁵ 860 euro da Genova e 900 euro da Livorno.

³⁶ Cfr. prott. 104376 del 19/12/23, 104880, 104903 e 104972 del 20/12/23, 105702 e 105800 del 22/12/23.

³⁷ Cfr. prot. 104972 del 20/12/2023. Nello stesso senso prot. 104512 del 19/12/2023, prot. 105800 del 22/12/2023.

³⁸ Cfr. risposta del 14/12/2023, prot. 103345.

numero di clienti a favore del porto di Livorno, che dovrebbe quindi essere escluso dal mercato rilevante.

48. Genoa Port Terminal, terminalista genovese che offre servizi di terminal Ro-Ro, ha invece escluso la sostituibilità del porto di Genova con i porti limitrofi e con quello di Livorno.

Il porto di Marina di Carrara è stato indicato come possibile alternativa da Grendi³⁹ e da un altro rispondente⁴⁰, a motivo della propria posizione intermedia tra Genova e Livorno. Grendi ha tuttavia sottolineato che si tratterebbe di una alternativa limitata dal ridotto spazio disponibile presso il porto. Riguardo quest'ultimo porto, va peraltro notato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti, lo spostamento da Genova/Savona a Marina di Carrara ha inizialmente comportato una significativa riduzione dei rotabili trasportati da Grendi⁴¹ e l'aumento rilevato dalle Parti tra il 2010 e il 2022 riflette semplicemente l'aumento generalizzato del traffico di merci su rotabili avvenuto nel periodo considerato nei porti italiani – pari ad esempio al 136% nel solo porto di Genova.

49. Infine, per quanto riguarda le osservazioni delle Parti circa la diversione del traffico merci di GNV verso la Sicilia da Genova verso Livorno avvenuta nel passato, in assenza di informazioni precise circa l'entità dello spostamento non appare possibile valutare la rilevanza di questa argomentazione ai fini della definizione dell'estensione geografica del mercato rilevante.

50. Sulla base di questi elementi, allo stato appare possibile circoscrivere l'estensione geografica del mercato rilevante dei servizi di terminal per merci su rotabili al porto di Genova e al porto di Savona-Vado nonché, al più⁴², al porto di Marina di Carrara.

51. Tale conclusione appare coerente con i precedenti dell'Autorità e in particolare con *A487 – CIN - Trasporto marittimo delle merci da/per la Sardegna*, dove per i fasci di rotte per il trasporto di merci su rotabili da/per il Nord Sardegna (Porto Torres e Olbia) erano stati individuati mercati distinti per i fasci da/per Genova/Savona e per quelli da/per Livorno, sulla base di considerazioni afferenti al differente bacino d'utenza dei porti di Genova/Savona e di quello di Livorno.

IV.3.2. la posizione delle Parti nel mercato rilevante

52. Nel mercato così definito (mercato dei servizi di terminal per merci su rotabili, offerti da terminal sia Ro-Ro puri che Ro-Pax, nell'area che va da Vado Ligure a Genova e al massimo a Marina di Carrara) sono presenti i terminal riportati nella tabella seguente, assieme alle quote di mercato in termini di merci su rotabili movimentate.

³⁹ Cfr. prot. 103345, cit..

⁴⁰ Cfr. prot. 105702 del 22/12/2023.

⁴¹ A fronte dei circa 350.000 ml di rotabili trasportati nel 2010, nel 2017 Grendi ne trasportava meno di [100.000 – 200.000] da Marina di Carrara.

⁴² Il porto di La Spezia allo stato non offre servizi di terminal Ro-Ro o Ro-Pax.

Tab. 3: quote di mercato dei terminal (media rotabili movimentati 2021-22)

		Inclusa Marina di Carrara (MdC)	Senza MdC	Compagnie servite
TSG (Gruppo Gavio)		[25-30]	[25-30]	Grimaldi
	<i>di cui concessione TSG su Ponte Somalia</i>	[10-15]	[10-15]	
	<i>di cui ATI Messina - San Giorgio (Ponte Libia)</i>	[15-20]	[15-20]	
IMT (Terminal business Gruppo Messina)		[0-5]	[0-5]	Gruppo Messina, altri
	<i>di cui concessione Ponte Ronco</i>	[0-5]	[0-5]	
	<i>di cui ATI Messina - San Giorgio</i>	[0-5]	[0-5]	
Stazioni Marittime (gruppo MSC)		[25-30]	[30-35]	GNV, Moby, Tirrenia, Cotunav
Genoa Port Terminal (Gruppo Spinelli)		[5-10]	[5-10]	Cotunav
Savona Terminal Auto (gruppo Grimaldi)		[25-30]	[30-35]	Grimaldi
Forship		[0-5]	[0-5]	Forship
Grendi		[5-10]	--	Grendi

53. Dagli elementi a disposizione emerge che l'attività dell'ATI era ripartita dal punto operativo tra i due soci, in modo che ciascuno di essi manteneva autonomia di condotta, e quindi di prezzo, sui traffici gestiti con contratti a proprio nome.

Per tale motivo, appare possibile attribuire a ciascuno di essi le movimentazioni effettuate sui compendi dell'ATI di rispettiva competenza.

54. TSG ripartisce in maniera abbastanza equilibrata la propria attività tra la concessione su Ponte Somalia (circa il [35-45%] del totale dei volumi effettuati) e quelli effettuati su Ponte Libia, la parte della concessione dell'ATI Messina-San Giorgio dove TSG opera. La quasi totalità di tali volumi è realizzata con il gruppo Grimaldi.

AdSP-MLO ha stimato una capacità di [2-3] milioni di metri lineari per l'insieme dei compendi gestiti da TSG, circa il 10 [5-15%] della quale sarebbe inutilizzata.

55. IM&C non ha svolto nel 2022 attività di terminal rotabili nell'area di pertinenza dell'ATI, per cui tutta la quota di IM&C nei rotabili è attribuita a IMT. IMT, in virtù dei patti parasociali citati, è soggetta al controllo esclusivo di Gruppo Messina.

AdSP-MLO ha stimato una capacità di [100.000-150.000] metri lineari, considerando il "tombamento" del bacino di Calata Derna e la piena operatività del terminal. Circa [10-40%] di tale capacità risulterebbe inutilizzata.

56. Stazioni Marittime opera principalmente a favore della controllata GNV, che rappresenta circa due terzi delle merci su rotabili movimentate dal terminal. Il resto dei volumi movimentati è

attribuibile al gruppo Moby⁴³ (marchi Moby e Tirrenia) e in misura residuale alla compagnia tunisina Cotunav.

Il terminal, secondo le stime delle Parti, sostanzialmente non disporrebbe di capacità inutilizzata, al punto che GNV avrebbe utilizzato saltuariamente IMT e Genoa Port Terminal per l'attracco delle proprie navi Ro-Ro;

57. Secondo le informazioni acquisite, presso gli altri terminal vi sarebbe una scarsa capacità inutilizzata, con l'eccezione del terminal Grendi:

- circa il [1-10%] della capacità di Genoa Port Terminal sarebbe inutilizzata;
- Savona Terminal Auto sarebbe pressoché saturo;
- Forship non disporrebbe di capacità inutilizzata, se non durante i mesi invernali, a causa dell'indisponibilità di due banchine su tre; la banchina disponibile non consente il servizio in sicurezza alle navi Ro-Ro di maggiori dimensioni;
- il terminal Grendi, situato a Marina di Carrara, avrebbe una significativa capacità inutilizzata, di poco superiore a quella di TSG.

58. Nel complesso, si può stimare che meno del 10% della capacità terminalistica prontamente disponibile sul mercato sia inutilizzata e che essa sia concentrata nel terminal gestito da TSG, oggetto di acquisizione, e presso il terminal Grendi di Marina di Carrara.

Nel breve periodo potrebbe inoltre essere resa disponibile della capacità presso il Terminal Reefer di Vado Ligure e presso il terminal Steinweg, che dispongono di una banchina Ro-Ro ciascuno, non utilizzabile per ragioni dimensionali dalle navi Ro-Ro di ultima generazione (p.es. classe ECO del gruppo Grimaldi). Il Terminal Reefer ha dimensioni pari a quello di Grendi ma è occupato per metà dai magazzini refrigerati; attualmente non accoglie servizi Ro-Ro di linea e la disponibilità di spazi di sosta non utilizzati è condizionata dagli attuali traffici di frutta fresca (è considerato il più importante terminal del Mediterraneo per tale tipologia di merce), breakbulk e project cargo, che ne assorbono gran parte della capacità. Il terminal Steiweg ha dichiarato⁴⁴ che attualmente non offre servizi di terminal merci su rotabili, se non in modo del tutto saltuario, “*in considerazione del limitato spazio nel terminal e della disponibilità di una sola rampa*”; per offrire tali servizi il terminal dovrebbe realizzare una seconda rampa (fattibile in meno di 6 mesi) e reperire nuovi spazi operativi, in modo da non dover rinunciare ai servizi oggi prestati.

IV.3.3. effetti orizzontali

59. Prima della concentrazione, le controllanti di IM&C detenevano direttamente circa il 30% dei traffici di rotabili e della relativa capacità, ripartito nel modo seguente:

- Gruppo Messina: [0-5%] circa, costituito dai traffici del terminal business di IM&C; attraverso l'ATI non erano stati forniti nel 2022 servizi per merci su rotabili dall'area gestita operativamente da Gruppo Messina attraverso IM&C;
- Marinvest: [25-30%] costituito dalle merci movimentate dal terminal Stazioni Marittime.

60. A seguito della concentrazione:

- Gruppo Messina: acquisirà il pieno controllo delle operazioni svolte sulla concessione in capo all'ATI Messina – San Giorgio, in quanto parte del *Terminal Business* definito dal patto parasociale

⁴³ Il gruppo Moby è partecipato al 49% da SAS, controllante di Marinvest.

⁴⁴ Cfr. prot. 104369 del 19/12/2023.

di cui sopra, e quindi aggiungerà alla quota di merci rotabili detenuta pre-merger (circa [0-5%]) quella detenuta da TSG su Ponte Libia (circa il [15-20%]), raggiungendo una quota di poco più del [15-20%], sulla base dell'assunzione che la gestione di Ponte Libia sia nella completa disponibilità di TSG;

- **IM&C**: acquisirà il controllo della concessione di TSG su Ponte Somalia, che detiene una quota del [10-15%] circa; tale concessione non fa parte del *Terminal Business* di cui sopra e sarà quindi soggetta al controllo congiunto di Gruppo Messina e Marinvest;

- **Marinvest**: [25-30%] costituito dalle merci movimentate dal terminal Stazioni Marittime.

Dopo la concentrazione, le controllanti di IM&C deterranno tra il [55-60%] e il [60-65%] dei traffici di merci su rotabili.

61. L'effetto strutturale dell'operazione può essere meglio apprezzato al netto delle attività *captive* di Grendi, Forship e Savona Terminal Auto, così come della parte delle movimentazioni di Stazioni Marittime relative a GNV.

Considerando solo le movimentazioni *non-captive, pre-merger* TSG deteneva una quota del [60-65%] circa, Stazioni Marittime una quota del [15-20%], Genoa Port Terminal una quota del [15-20%] circa e Gruppo Messina il [1-5%] circa⁴⁵.

Post-merger, la quota posseduta da TSG sarà ripartita tra Gruppo Messina, che deterrà una quota del [35-40%] circa (corrispondente alla somma di Ponte Ronco e dell'ATI), e IM&C (controllata congiuntamente da Gruppo Messina e Marinvest), che ne deterrà una del [25-30%] circa (corrispondente alla quota di Ponte Somalia). Marinvest diventerà il primo operatore, controllando – direttamente o congiuntamente – una quota del [45-50%] circa delle movimentazioni *non captive*, raddoppiando la sua quota di mercato.

62. Dal punto di vista strutturale, l'operazione comporterà l'acquisizione del più importante terminalista conto terzi del porto di Genova, uno dei pochi dotato di una significativa capacità inutilizzata, eliminando un vincolo competitivo ai prezzi dei servizi di terminal per merci rotabili nel mercato rilevante.

IV.3.4. effetti verticali

63. La totalità dei servizi di terminal per merci su rotabili forniti da TSG è prestata a favore del Gruppo Grimaldi⁴⁶.

Tenuto conto che il gruppo MSC verrà a detenere nel mercato dei servizi di terminal per merci su rotabili una quota superiore al 30%, tutti i mercati del trasporto marittimo di merci su rotabili a esso verticalmente collegati sono interessati dalla concentrazione in esame.

64. In tali mercati, come risulta dalla tab. 4, Grimaldi opera dalle aree gestite da TSG (ATI/Ponte Libia e Ponte Somalia) diverse rotte in concorrenza con GNV, società controllata da Marinvest che opera da Stazioni Marittime.

⁴⁵ L'intera quota di Messina è stata considerata *non-captive*.

⁴⁶ Grimaldi Euromed S.p.A. e, fino al 2021, Grimaldi Deep Sea S.p.A.. Quest'ultima operava su una rotta verso l'Africa Occidentale, poi spostata sul porto di Savona, che rappresentava l'1,3% dei volumi di traffico Ro-Ro (auto nuove escluse) movimentato dal terminal TSG.

Tab. 4: rotte operate in concorrenza da Grimaldi e GNV, per Terminal

	TSG	GPT	Stazioni Marittime			STA
Genova - Catania	Grimaldi (Ro-Ro)					
Genova - Palermo	Grimaldi (Ro-Ro)			GNV (Ro- Ro/Pax)		
Genova - Porto Torres	Grimaldi (Ro-Ro)			GNV (Ro- Ro/Pax)	Moby/CIN (Ro-Ro/Pax)	
Genova - Olbia				GNV (Ro- Ro/Pax)	Moby/CIN (Ro-Ro/Pax)	
Genova - Cagliari	Grimaldi (Ro-Ro)					
Genova - Tunisi	Grimaldi (Ro-Ro)	CoTuNav (Ro-Ro)	CoTuNav (Ro-Ro/Pax)	GNV (Ro- Ro/Pax)		
Genova - Malta	Grimaldi (Ro-Ro)			GNV (Ro- Ro/Pax)		
Genova - Salerno	Grimaldi (Ro-Ro)					
Genova - Barcellona - Tangeri				GNV (Ro- Ro/Pax)		
Savona - Barcellona - Tangeri						Grimaldi (Ro-Ro)
Savona - Barcellona - Valencia - Livorno						Grimaldi (Ro-Ro)
Savona - Porto Torres (sospeso nel 2023)	Grimaldi (Ro- Ro/Pax)					

TSG: Terminal San Giorgio (ATI/Ponte Libia + Ponte Somalia); GPT: Genoa Port Terminal; STA: Savona Terminal Auto

65. Sulla base della prassi nazionale e comunitaria, nel trasporto marittimo di merci i mercati sono individuati secondo l'approccio origine/destinazione, in termini di fasci di rotte che collegano porti ritenuti tra loro sostituibili.

66. Alla luce dei precedenti dell'Autorità, delle considerazioni precedentemente svolte sul mercato rilevante dei terminal per merci su rotabili e delle informazioni fornite dalle Parti nel Formulario, è possibile individuare in prima approssimazione i seguenti fasci di rotte da/per i terminal nel mercato rilevante⁴⁷ su cui operano in concorrenza GNV e Grimaldi:

- Genova/Savona/Vado – Palermo/Termini Imerese, di cui fanno parte le rotte Genova – Palermo e Genova – Termini Imerese;

⁴⁷ Da Marina di Carrara opera soltanto un servizio per Cagliari, effettuato da Grendi. Per semplicità sono stati quindi considerati soltanto i terminal dell'area Genova/Savona/Vado Ligure.

- Genova/Savona/Vado – Sardegna del Nord⁴⁸, di cui fanno parte le rotte Genova – Porto Torres, Genova – Olbia, Savona – Porto Torres;
- Genova/Savona/Vado – Tunisi, di cui fa parte la rotta Genova – Tunisi;
- Genova/Savona/Vado – Malta, di cui fa parte la rotta Genova – Malta;
- Genova/Savona/Vado – Barcellona, di cui fanno parte le rotte da Genova verso Barcellona-Tangeri e Barcellona-Valencia.

67. Le Parti hanno sostenuto nel Formulario che i porti della Sicilia occidentale ed orientale costituirebbero un unico mercato rilevante, di talché occorrerebbe considerare il fascio di rotte che collega Genova/Savona/Vado non solo a Palermo/Termini Imerese, ma anche a Catania. Solo in subordine hanno proposto una differenziazione tra i porti della Sicilia occidentale e quelli della Sicilia orientale, che porrebbe le rotte verso Catania e Palermo in differenti mercati rilevanti.

In realtà, i porti di Palermo e Catania distano circa 200 km, distanza che può essere percorsa in non meno di 2h30' sostenendo un extra-costi di almeno 60 euro, ben superiore alla differenza del nolo dai porti liguri a uno dei porti siciliani. Tali elementi suggeriscono che i porti di Palermo e Catania dovrebbero appartenere a fasci di rotte diversi. La questione potrà essere tuttavia approfondita in istruttoria. Di seguito si darà comunque evidenza anche delle quote di mercato sul fascio di rotte preferito dalle Parti.

68. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, le quote di mercato degli operatori presenti su questi fasci di rotte sono le seguenti:

Tab. 5: quote di mercato sulle rotte operate in concorrenza da Grimaldi e GNV (metri lineari)

	2021			2022		
	GNV	Moby-Tirrenia	Grimaldi	GNV	Moby-Tirrenia	Grimaldi
Genova - Olbia	[10-15]	[85-90]	[0-5]	[20-25]	[75-80]	[0-5]
Genova - Porto Torres	[0-5]	[75-80]	[15-20]	[10-15]	[70-75]	[15-20]
Savona - Porto Torres	-	-	-	-	-	100
Genova/Savona - Porto Torres / Olbia	[0-5]	[70-75]	[20-25]	[10-15]	[65-70]	[15-20]
	GNV		Grimaldi	GNV		Grimaldi
Genova - Palermo	[75-80]		[20-25]	[65-70]		[30-35]
Genova - Palermo / Catania	[45-50]		[50-55]	[40-45]		[55-60]
Genova - Malta	[35-40]		[60-65]	[40-45]		[55-60]
Genova / Savona - Barcellona	[0-5]		[95-100]	[0-5]		[95-100]
	GNV	Cotunav	Grimaldi	GNV	Cotunav	Grimaldi
Genova - Tunisi	[20-25]	[70-75]	[5-10]	[15-20]	[70-75]	[5-10]

⁴⁸ Cfr. A487, cit..

69. I fasci di rotte interessati dai potenziali effetti verticali della concentrazione, in virtù della quota detenuta a monte da Marininvest nel mercato dei servizi di terminal per merci su rotabili o delle quote di mercato detenute dal gruppo MSC sul singolo fascio di rotte, sono i seguenti:

- a) il fascio di rotte che collega Genova con Palermo (ed eventualmente con Catania), dove GNV detiene una quota di mercato superiore al [65-70%] ([40-45%] se si considera anche Catania);
- b) il fascio di rotte che collega Genova con Malta, dove GNV detiene una quota superiore al [40-45%], in crescita tra il 2021 e il 2022;
- c) il fascio di rotte che collega Genova con la Sardegna settentrionale, dove operano sia GNV, con quote contenute, sia il gruppo Moby, di cui SAS Shipping Agencies Services S.A., controllante diretta di Marininvest, detiene il 49% del capitale sociale.

70. Questi fasci di rotte rappresentano nel complesso circa il [90-95%] dei volumi movimentati da GNV da Genova e tra il [35-40%] e l'[80-85%] (incluso anche la Genova-Catania) dei volumi movimentati da Grimaldi su TSG.

71. Assumendo che i traffici di Grimaldi siano ripartiti tra l'ATI e la concessione di TSG su Ponte Somalia allo stesso modo per tutte le rotte, si può stimare che le rotte in considerazione rappresentino tra il [20-25%] e il [40-45%] (incluso Catania) del traffico sviluppato da Grimaldi su Ponte Somalia.

72. Gli elementi finora acquisiti inducono a ritenere sussistente per Marininvest l'abilità *ad escludere* dai mercati del trasporto marittimo di merci su rotabili, in virtù della circostanza che il compendio in concessione a TSG su Ponte Somalia, il quale per effetto della presente concentrazione verrà sottoposto al controllo congiunto di Marininvest e che effettua circa il [40-45%] del traffico di merci su rotabili sviluppato da Grimaldi nel porto di Genova, non è facilmente sostituibile per il gruppo Grimaldi. Infatti, il terminal dell'ATI Messina-San Giorgio non ha capacità sufficiente per accogliere il traffico svolto su Ponte Somalia e non vi sarebbe capacità non utilizzata sufficiente a sostituire quella del compendio di Ponte Somalia presso altri terminal dei porti di Genova e Savona, di Vado Ligure⁴⁹ e di Marina di Carrara⁵⁰.

73. Per quanto riguarda l'incentivo *ad escludere* da parte di Marininvest, esso potrebbe sussistere nella forma di esclusione *parziale*⁵¹, cioè nella forma di un aumento dei costi del rivale Grimaldi o della limitazione degli spazi a sua disposizione.

74. Infatti, proprio in virtù dell'insostituibilità per Grimaldi delle aree terminalistiche gestite da TSG, quest'ultimo non potrebbe spostare i propri traffici su un altro terminal a fronte di un aumento del prezzo dei servizi di terminal praticati su tali aree. Perciò, Grimaldi sarebbe costretto ad aumentare il costo dei propri servizi ai clienti finali, diventando immediatamente meno competitivo nei confronti di GNV, oppure a ridurre i propri margini e quindi i fondi disponibili per sostenere la propria competitività nel medio-lungo periodo.

⁴⁹ Il terminal di Vado Ligure non avrebbe né capacità sufficiente né caratteristiche tali da permettere la sostituzione del terminal di Ponte Somalia o l'attracco delle navi di classe ECO del gruppo Grimaldi.

⁵⁰ Il terminal di Marina di Carrara, per quanto in grado di servire anche le navi di classe ECO, non avrebbe capacità sufficiente per sostituire il terminal TSG di Ponte Somalia e comunque il suo uso imporrebbe maggiori costi ai clienti di Grimaldi.

⁵¹ Una esclusione esplicita e totale nella forma di una negazione dell'accesso al terminal non appare configurabile, in quanto Grimaldi rappresenta oltre il [90-100%] del traffico Ro-Ro di TSG e sarebbe impossibile sostituirlo completamente in breve tempo.

75. L'esistenza di un incentivo a escludere da parte di Marininvest appare confermato dal confronto tra la profittabilità dei servizi terminalistici offerti da TSG e la profittabilità del trasporto marittimo di merci operato da GNV nelle tratte in sovrapposizione con Grimaldi.

Il MOL per metro lineare movimentato (auto nuove escluse) da TSG su Ponte Libia e su Ponte Somalia è stato inferiore a [0-5] euro nel 2021-22.

Il MOL per metro lineare trasportato da GNV sia sulla Genova-Palermo che sulla Genova-Malta è stato largamente superiore a quello realizzato da TSG [omissis].

Ciò significa che, dal punto di vista di Marininvest, la riduzione dei profitti su TSG derivante da una eventuale riduzione del traffico rotabili di Grimaldi potrebbe essere più che compensata dai maggiori profitti di GNV, nell'ipotesi in cui i clienti che abbandonano Grimaldi siano in larga misura ricatturati da GNV, unico concorrente sulle rotte verso la Sicilia e verso Malta.

76. Occorre tuttavia considerare anche gli incentivi di Gruppo Messina – che attraverso IM&C deterrà il controllo congiunto con Marininvest del terminal in concessione a TSG su Ponte Somalia - ad assecondare una strategia volta a svantaggiare il suo principale cliente Grimaldi.

Un aumento del prezzo del servizio terminalistico di TSG su Ponte Somalia nei confronti di Grimaldi potrebbe avere come conseguenza un aumento del nolo che Grimaldi richiede agli autotrasportatori clienti e quindi una riduzione delle merci trasportate da Grimaldi, di cui potrebbe beneficiare GNV. Ciò comporterà una riduzione dei ricavi per TSG e quindi per Gruppo Messina, a causa della riduzione delle quantità trasportate da Grimaldi a partire da Ponte Somalia.

Tale riduzione potrebbe tuttavia essere compensata dallo spostamento da parte di Marininvest dei traffici Ro-Ro di GNV dalla (congestionata) Stazioni Marittime sul terminal dell'ATI Messina – San Giorgio e sul terminal TSG di ponte Somalia.

In tal modo il Gruppo Messina potrebbe essere compensato dalla perdita dei volumi di Grimaldi e ciò comporterebbe un allineamento degli incentivi con quelli di Marininvest.

77. In definitiva, Marininvest appare avere la capacità e l'incentivo ad aumentare il prezzo dei servizi di TSG ai concorrenti nel trasporto marittimo di merci su rotabili.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame appaia suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva, anche a causa della costituzione di una posizione dominante, nel mercato dei servizi di terminal per merci su rotabili e in alcuni mercati verticalmente collegati del trasporto marittimo di merci su rotabili;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Ignazio Messina & C. S.p.A. e Terminal San Giorgio S.r.l.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità, almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

- c) che il responsabile del procedimento è il dottor Fabio Massimo Esposito;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1940 - ALTO CALORE SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER L'INVIO DELLE BOLLETTE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 11 dicembre 2023

Alto Calore Servizi S.p.A.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 dicembre 2023, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento al bando relativo alla gara pubblica per l'affidamento del “servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti/diffide di pagamento e di tutte le altre comunicazioni relative al Servizio Idrico Integrato per gli Utenti serviti nonché la rendicontazione delle relative fasi di lavorazione” (CIG 9930739113), bandita da codesta stazione appaltante e a ogni altro atto a esso presupposto e conseguente.

In linea generale, si rileva come la procedura pubblica in questione, così come definita dalla documentazione di gara, presenti alcuni profili di restrittività concorrenziale, tali da porsi in conflitto con i principi di libera concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici. Tali restrizioni concorrenziali non risultano proporzionate né giustificate e necessarie ai fini del perseguimento dell'obiettivo pubblico che codesta stazione appaltante si pone.

Nello specifico, risulta in primo luogo pregiudizievole, dal punto di vista concorrenziale, la previsione dell'affidamento mediante lotto unico di una molteplicità di servizi relativi sia a una fase a monte rispetto al recapito postale vero e proprio che a una fase a valle-. Al riguardo, viene in rilievo l'articolo 58 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023, di seguito anche “nuovo Codice”)¹ che, in merito alla necessità di suddividere l'appalto in lotti nonché di fornire adeguata motivazione in caso contrario, mantiene sostanzialmente le medesime previsioni dell'articolo 51 del previgente Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016)².

¹ “1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. [...]”.

² “1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

La normativa prevede dunque, in via generale, un obbligo di suddivisione in lotti da parte delle stazioni appaltanti. Al riguardo, in particolare, il legislatore nazionale, nel recepire l'articolo 46 della Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, ha optato per garantire al massimo grado possibile il *favor participationis* nei confronti delle microimprese e delle piccole e medie imprese con riferimento al mercato delle commesse pubbliche, principio insuscettibile di ingiustificata compressione come invece accaduto con riguardo alla gara in esame.

L'obbligo di suddivisione in lotti può non essere assolto dalle stazioni appaltanti solo laddove le stesse forniscano un'adeguata motivazione in ordine alla scelta di accorpare i vari servizi, lavori o forniture, "nel bando o nell'avviso di indizione della gara" (articolo 58 del nuovo Codice citato). Nel caso di specie, la previsione normativa non risulta rispettata in radice: alcuna motivazione risulta infatti presente nel bando o nella restante documentazione di gara.

Né la motivazione addotta da codesta stazione appaltante, peraltro sotto forma di risposta a una richiesta di chiarimento presentata da un operatore, può ritenersi adeguata. Le ragioni a supporto della scelta di un lotto unico appaiono generiche e senza alcuna bilanciata, proporzionata e ragionevole ponderazione degli interessi pubblici coinvolti nell'affidamento dell'appalto - con particolare riferimento alla possibilità di partecipazione di imprese di dimensioni medio-piccole o, comunque, non integrate verticalmente nei vari livelli della filiera coinvolti dai servizi messi a gara - e, pertanto, non tali da poter controbilanciare gli effetti negativi che da tale previsione scaturiscono in termini concorrenziali.

In altri termini, la previsione di un unico lotto, per di più in relazione a una procedura di importo piuttosto significativo (pari a circa 4,7 milioni di euro oltre Iva), risulta contraria al *favor* del legislatore europeo e italiano per la suddivisione degli appalti in lotti, elemento che assurge ad obbligo al più derogabile solo in forza di specifica e congrua motivazione espressa nella documentazione di gara, circostanza che, come detto, non risulta riscontrabile nel caso di specie. Ciò stante in particolare l'esigenza, in un'ottica di tutela della concorrenza, di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (nel caso di specie, particolarmente presenti nelle attività a monte di elaborazione, stampa e imbustamento), anche attraverso una riduzione del valore dei contratti.

Quanto precede avrebbe dovuto indurre codesta stazione appaltante a privilegiare un disegno di gara compatibile con una divisione in più lotti funzionali, quantomeno due nel caso in esame - uno riferito alle attività propriamente di recapito delle fatture e delle altre comunicazioni relative al servizio idrico (a cui può eventualmente aggiungersi l'attività a valle di rendicontazione), e un altro relativo alla fase posta a monte, ossia i servizi di elaborazione, stampa e imbustamento - o, comunque, in numero tale da giungere a delineare lotti funzionali omogenei per tipologia di servizio da rendere. Ciò al fine di non restringere immotivatamente la partecipazione alla gara da parte degli operatori del settore, a detrimento dei principi di concorrenza, *favor participationis*, ragionevolezza e proporzionalità.

Con specifico riferimento alla fornitura dei servizi di recapito postale (ed eventualmente di rendicontazione), i medesimi predetti principi avrebbero dovuto indurre codesta stazione appaltante

g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. [...]"

a prevedere, altresì, una suddivisione in lotti geografici, anche in questo caso quantomeno due: un lotto riferito alla Regione Campania, ossia la regione di riferimento dell'attività esercitata dalla stazione appaltante (che si concentra nelle province di Benevento e Avellino), e un altro lotto per le restanti destinazioni nel territorio italiano.

In secondo luogo, viene in rilievo la previsione del divieto del subappalto³. Tale divieto introduce - a maggior ragione in un contesto, quale quello qui in esame, di un lotto unico per una pluralità di servizi - un ulteriore ingiustificato ostacolo alla partecipazione degli operatori di minore dimensione alla procedura pubblica e, quindi, costituisce un'ulteriore criticità di ordine concorrenziale. Infatti, sono in particolare tali operatori, generalmente attivi in un solo livello della filiera produttiva e quindi non verticalmente integrati, a necessitare di affidare eventualmente in subappalto le attività relative agli altri livelli.

Dunque, anche la previsione di un divieto assoluto di subappalto, all'interno della *lex specialis* della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione introduce una limitazione ingiustificata alla partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato delle commesse pubbliche, e risulta inconciliabile con le finalità pubblicistiche di matrice comunitaria che ispirano l'articolo 119 del nuovo Codice.

Giova, altresì, sottolineare che le previsioni qui contestate vanno a detrimento della stessa stazione appaltante, potenzialmente privata di una fetta di operatori economici che potrebbero essere qualificati a eseguire alcuni incarichi (merceologicamente e/o geograficamente) parziali, ma non l'intera gamma di servizi richiesti su tutto il territorio nazionale. La selezione di mercato verrebbe quindi operata su di un sottoinsieme di potenziali soggetti (di fatto, prevalentemente gli operatori verticalmente integrati e attivi in tutto l'ambito nazionale, quali l'appaltatore uscente), potendosi così pregiudicare il raggiungimento dell'esito ottimale della procedura selettiva in termini di qualità/prezzo dei servizi postali acquistati.

In definitiva, l'insieme degli elementi sopra dettagliati appare tale da rilevare un indebito, non necessario né proporzionato, nonché significativo ostacolo alla più ampia partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, suscettibile di porsi in conflitto con i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

In particolare, l'Autorità ritiene che, in relazione ai profili evidenziati, le disposizioni sopra indicate della procedura di gara pubblica indetta da Alto Calore Servizi S.p.A. - per l'affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti/diffide di pagamento e di tutte le altre comunicazioni relative al Servizio Idrico Integrato, nonché di rendicontazione delle relative fasi di lavorazione - siano suscettibili di porsi in potenziale conflitto con le norme e i principi a tutela della concorrenza e del mercato, e in particolare con l'articolo 41 della Costituzione e con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché con i principi sanciti dagli articoli 1, 3, 10, 58 e 119 del D.lgs. n. 36/2023.

³ Articolo 6.9 del Disciplinare di gara e articolo 4 del Capitolato di gara.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, pertanto, codesta Società dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso la documentazione della procedura di gara a evidenza pubblica indetta dalla società Alto Calore Servizi S.p.A. per l'affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti/diffide di pagamento e di tutte le altre comunicazioni relative al Servizio Idrico Integrato per gli Utenti serviti, nonché di rendicontazione delle relative fasi di lavorazione.

Nella propria adunanza del 5 dicembre 2023, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare alla società Alto Calore Servizi S.p.A. un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla procedura di gara a evidenza pubblica indetta per l'affidamento dei sopra elencati servizi, e a ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato come restrizioni di natura concorrenziale potessero derivare da alcune previsioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento alla penalizzazione degli operatori non verticalmente integrati nelle diverse fasi dei servizi messi a gara, soprattutto quelli di più piccola dimensione, in un contesto di mercato caratterizzato come noto da una recente fase di apertura e liberalizzazione. Dal punto di vista concorrenziale risultava pregiudizievole, *in primis*, la previsione dell'affidamento di una molteplicità di servizi mediante lotto unico. Inoltre, anche la previsione del divieto di subappalto risultava un ulteriore, ingiustificato, ostacolo alla partecipazione degli operatori di minore dimensione alla procedura pubblica in argomento.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la società Alto Calore Servizi S.p.A., con comunicazione pervenuta in data 12 febbraio 2024, ha fornito all'Autorità i riscontri necessari a rispondere ai rilievi mossi nel parere stesso. Nello specifico, la stazione appaltante ha comunicato formalmente la propria decisione di revocare il bando di gara di cui trattasi, impegnandosi a emanare successivamente un nuovo bando di gara conforme alla normativa in tema di appalti pubblici.

Preso atto del riscontro fornito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 20 febbraio 2024, ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti per un'eventuale impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo degli atti contestati con il predetto parere motivato.

AS1941 - COMUNE DI TARANTO - RICOGNIZIONE SPL 2023

Roma, 16 febbraio 2024

Comune di Taranto

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 febbraio 2024, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione adottata da codesto Comune ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"), contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza¹.

In base all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale, affidato dagli enti competenti, dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico e tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione (per i servizi a rete) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i servizi non a rete). La ricognizione deve, altresì, indicare la misura del ricorso agli affidamenti *in house* e gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Il nuovo d.lgs. n. 201/2022 ha, dunque, inteso rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Dall'analisi della relazione adottata da Codesto Comune e pubblicata sul portale dell'ANAC emergono, con particolare riguardo alla gestione del servizio di igiene urbana, alcune criticità e carenze rispetto agli elementi di valutazione richiesti dal citato articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022.

Il servizio in questione risulta storicamente svolto in concessione dalla società Amiu S.p.A. (oggi Kyma Ambiente S.p.A.), interamente partecipata da codesto Ente e il cui contratto di servizio attualmente vigente, della durata di cinque anni, scadrà il 24 novembre 2025.

Sotto il profilo economico, si osserva innanzitutto una carenza informativa relativamente all'equilibrio economico-finanziario della gestione, ai ricavi tariffari e alle compensazioni degli obblighi di servizio a carico delle risorse pubbliche. Risulta, peraltro, che la società Kyma Ambiente S.p.A. abbia chiuso in perdita l'esercizio relativo all'anno 2022.

¹ La menzionata relazione è stata pubblicata sul portale dedicato alla Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali ("*Trasparenza SPL*"), dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 22 dicembre 2023.

Relativamente agli obblighi assunti nel contratto di servizio, nella citata relazione ne sono indicati soltanto due che, peraltro, risultano disattesi. In particolare, emerge che i volumi minimi di raccolta differenziata (di seguito, “RD”) avrebbero dovuto attestarsi al 50% al nono mese dalla data di avvio del servizio e al 65% a partire dal secondo anno di contratto, mentre risulta il raggiungimento del solo 27,42% (al 31 dicembre 2022), con uno scostamento pari a -22,58%. Peraltro, la media di RD risulta pari al 58,56% nel territorio della Regione, al 57,53% nella macro area Sud e al 65,16% a livello nazionale². Uno scostamento del - 40% rispetto agli obblighi del contratto di servizio si registra anche con riguardo alla raccolta e al trasporto di rifiuti solidi urbani (di seguito, “RSU”) e RD.

Con riferimento ai livelli raggiunti in termini di qualità tecnica e contrattuale del servizio, dalla relazione emerge esclusivamente che, con determina n. 528 del 27 dicembre 2022, l’AGER Puglia ha approvato la “*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti*”³ - conformemente al TQRIF - successivamente approvata anche dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2023. Manca, tuttavia, qualsiasi indicatore sulla soddisfazione dell’utenza, essendo unicamente riportate generiche informazioni operative rese agli utenti (con rinvio ad apposito *link*⁴ o alla Delibera Arera 15/2022/R/rif – TQRIF)⁵.

Con riguardo ai costi del servizio a carico degli utenti, nella relazione si attesta che il costo totale *pro capite*, riferito al 2021 (ultimo anno riportato), è pari a € 149,53, rispetto - da quanto si apprende dai dati ISPRA riferiti al 2021 - a € 199,71 della media della Regione Puglia, a € 202,30 della macro area Sud e a € 194,12 della media nazionale. Sempre secondo i dati ISPRA, ma relativi al 2022, emerge tuttavia un aumento, rispetto al 2021, del costo totale pro capite nel Comune di Taranto, pari ad € 218,64, a fronte di un costo pro capite costante sia della media regionale (€ 195,65), sia della macro area Sud (€ 202,30) e a fronte altresì di una lieve diminuzione della media nazionale (€ 192,27)⁶.

Infine, nella relazione viene indicato che il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2021*” abbia inciso sull’economicità, sulla sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso, in termini di: aumenti non prevedibili per carenza impiantistica del trattamento RSU e FORSU, con conseguente squilibrio dell’ente in termini di sostenibilità finanziaria; tempistiche di viaggio e di scarico superiori a quelle di cui al menzionato *Piano regionale*, con ripercussioni sulla gestione del personale, commisurato al piano dei servizi (infatti si registra uno scostamento del 60% rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio relativamente al mantenimento dei posti lavoro, inserimento di lavoratori svantaggiati e nuovi posti di lavoro); ritardi nella raccolta per carenza di mezzi e conseguenti maggiori costi.

A fronte delle criticità rilevate, peraltro, nella revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, adottata ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) – e di cui la ricognizione costituisce un’appendice nel caso di servizi affidati a società *in house*, secondo quanto stabilito dall’articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022

² Cfr. Catasto Rifiuti - ISPRA, anno 2022, <https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/>.

³ In <https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=L049>.

⁴ <https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=L049>.

⁵ Recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*.

⁶ Cfr. Catasto Rifiuti - ISPRA, cit..

– codesto Comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella società Kyma Ambiente S.p.A. senza, tuttavia, indicare le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla menzionata società, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione, come richiesto dall'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, la relazione sulla situazione gestionale del servizio di igiene urbana nel territorio di riferimento risulta carente rispetto ai parametri richiesti dall'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, con particolare riguardo a: l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in relazione agli impegni assunti nel contratto di servizio; i livelli raggiunti in termini di qualità del servizio, con riferimento agli impegni assunti nel contratto di servizio e agli indicatori forniti dalle delibere di ARERA; gli oneri e i risultati in capo all'ente affidante, con particolare riguardo all'efficienza e all'equilibrio economico-finanziario della gestione. Inoltre, dalla relazione emerge un andamento critico del servizio sia dal punto di vista qualitativo che da quello economico-finanziario e di impatto sulle finanze pubbliche. L'attuale assetto organizzativo e gestionale, unitamente alla carenza impiantistica, di mezzi di raccolta e di personale, comportano ritardi nella raccolta e nei tempi di viaggio di scarico, e, dunque, maggiori costi sia per il Comune che per gli utenti.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica che Codesto Comune si adoperi tempestivamente per far sì che il servizio di igiene urbana nel territorio di propria competenza sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche, a beneficio degli utenti. È questa del resto la *ratio* della riforma pro-concorrenziale operata dal d.lgs. n. 201/2022 e, in particolare, dall'articolo 30, che ha stabilito un principio di trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni, proprio al fine di raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico.

Si invita pertanto codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra rilevate. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1942 - ROMA CAPITALE - RICOGNIZIONE SPL 2023

Roma, 16 febbraio 2024

Roma Capitale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 febbraio 2024, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione adottata da codesto Ente ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”), contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza¹.

In base all’articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale, affidato dagli enti competenti, dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico e tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione (per i servizi a rete) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i servizi non a rete). La ricognizione deve, altresì, indicare la misura del ricorso agli affidamenti *in house* e gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Il nuovo d.lgs. n. 201/2022 ha, dunque, inteso rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Dall’analisi della relazione adottata da Roma Capitale e pubblicata sul portale dell’ANAC emergono alcune criticità e carenze rispetto agli elementi di valutazione richiesti dal citato articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022.

Innanzitutto, deve rilevarsi l’incompletezza del contenuto della ricognizione che riguarda soltanto uno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti sul territorio del Comune di Roma e affidati da Roma Capitale, vale a dire il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con riguardo a tale servizio, nella ricognizione sono dapprima elencati gli obiettivi strategici alla base dell’atto iniziale di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti alla società *in house* AMA S.p.A. (di seguito, “AMA”), disposto, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52 del 25/26 settembre 2015, fino al 2029. La relazione analizza poi l’evoluzione dei fattori che hanno influito sulla concreta attuazione di tali obiettivi da parte di AMA e conclude sulla sussistenza a oggi

¹ La menzionata relazione è stata pubblicata sul portale dedicato alla Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali (“*Trasparenza SPL*”), dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 5 gennaio 2024.

delle motivazioni alla base della scelta di affidare il servizio allo storico gestore, richiamando quanto già espresso conclusivamente nella deliberazione di Assemblea Capitolina n. 22/2021 che ha approvato il piano di risanamento e il collegato Piano Industriale Pluriennale 2020-2024 (di seguito, “PIP”) di AMA².

In proposito, preme sottolineare che nella citata deliberazione di Assemblea Capitolina n. 22/2021 erano state previste una serie di stringenti “azioni di controllo” per verificare l’operato della società in relazione alla realizzazione del piano di risanamento, del cui esito non si dà conto nella ricognizione in esame. Quest’ultima, infatti, si limita a ribadire il contenuto delle conclusioni tratte allora, senza fornire informazioni sull’operato del gestore nei quasi tre anni dall’approvazione del piano di risanamento. Si ritiene, invece, che puntuali informazioni sull’effettiva realizzazione di quanto previsto in tale piano siano essenziali per dare conto della situazione gestionale del servizio e giustificare, a oggi, il mantenimento dell’affidamento alla società *in house*.

Sul piano qualitativo, la ricognizione in esame risulta carente circa il concreto andamento della gestione del servizio. Infatti, in essa non si forniscono i risultati della gestione di AMA che, peraltro, nel Rapporto di Analisi 2021, redatto dalla Commissione Tecnica di Controllo, sono risultati caratterizzati da un andamento fortemente critico su diversi fronti³.

Dalla Relazione 2022-2023 di ACoS (Agenzia per il Controllo e la Qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale), Volume I, “L’attività dell’Agenzia e l’indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali di Roma Capitale”, emerge, tra l’altro, che nessun miglioramento è stato registrato nel 2023 in termini di voto medio sulla qualità percepita dei servizi di pulizia stradale (4,6) e di raccolta dei rifiuti (5,2). Del resto, il servizio di gestione dei rifiuti (in particolare, pulizia stradale e raccolta dei rifiuti), come testimonia la stessa ACoS, è stato da sempre caratterizzato da valutazioni fortemente negative, sotto la sufficienza dal 2009 (con punte negative di voti medi, rispettivamente, di 2,8 e 2,7 nel 2019).

Fermo restando quanto sopra rappresentato, appare necessario tenere conto anche della circostanza per cui è ancora in corso la realizzazione delle azioni di investimento ed efficientamento indicate

² Nella deliberazione n. 22/2021 è stato ritenuto che: “lo scenario previsto dal PIP 2020-2024 proiettato fino al 2029, pur presentando delle differenze rispetto a quello previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 52/2015, sia in termini di evoluzione del quadro regolamentare complessivo, sia in termini quantitativi e temporali relativi agli investimenti previsti, conferma comunque la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici sottostanti l’affidamento deliberato nel 2015”.

³ In particolare, il Rapporto di Analisi 2021 ha evidenziato:

- a. per il servizio di pulizia: un numero di reclami in forte ripresa; un voto medio sulla qualità percepita di 4,5-4,6 su una scala da 1 a 10; indicatori qualitativi dei servizi di pulizia con scarti negativi fino al 27,9% rispetto agli obiettivi contrattuali; indicatori di regolarità inferiori del 3,37% rispetto all’obiettivo da Contratto di Servizio (“CdS”);
- b. per il servizio di raccolta: sette ordinanze di urgenza della Regione Lazio per evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; un numero di reclami in forte ripresa, soprattutto nella raccolta porta a porta; un voto medio sulla qualità percepita dei servizi di raccolta tra 4,7 e 5,1 su una scala da 1 a 10; un Indice di Qualità Totale (“IQT”) medio ponderato minore di 6,1% rispetto all’obiettivo da CdS; indicatori di regolarità della raccolta stradale inferiori del 3,26% rispetto all’obiettivo da CdS;
- c. una situazione impiantistica fortemente compromessa, causa mancanza di nuovi investimenti, obsolescenza e danneggiamenti degli impianti esistenti avvenuti negli anni passati;
- d. una percentuale di raccolta differenziata pari al 44,9%, inferiore a quanto preventivato nel Piano Industriale 2020-2024 di AMA S.p.A. (media anno 2021 della Regione Lazio 53,3%, media Italia 64%, fonte ARPA Lazio);
- e. una percentuale di automezzi per il trasporto dei rifiuti effettivamente operativi del 60% rispetto al numero totale di automezzi in dotazione, in diminuzione di 3% rispetto all’anno precedente nonostante l’aumento del numero medio di mezzi disponibili.

nel PIP 2020-2024 (approvato insieme al piano di risanamento aziendale), il cui completamento è previsto al 31 dicembre 2024⁴.

Pertanto, l'Autorità sollecita codesta Amministrazione a un concreto e attento monitoraggio sull'operato della società, a valle del quale potrà disporre di tutti gli elementi informativi necessari a valutare in radice l'opportunità di mantenere, e in quali termini, l'affidamento in esame, anche alla luce di quanto stabilito dal d.lgs. n. 201/2022 in relazione agli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a società *in house*.

La riforma pro-concorrenziale operata dal d.lgs. n. 201/2022 e, in particolare, dall'articolo 30 ha del resto stabilito un principio di trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni, proprio al fine di raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico.

Si invita pertanto codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra rilevate. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁴ Nella deliberazione di Assemblea Capitolina n. 191/2023, recante "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.*", pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, è infatti previsto il mantenimento della partecipazione in AMA con azioni di razionalizzazione, corrispondenti alle azioni di investimento, efficientamento e contrasto all'evasione previste nel Piano di risanamento, con termine a fine dicembre 2024, come da PIP 2020-2024.

AS1943 - PROVINCIA DI IMPERIA - RICOGNIZIONE SPL 2023

Roma, 16 febbraio 2024

Provincia di Imperia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 febbraio 2024, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione adottata da codesta Provincia ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"), contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza¹.

In base all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale, affidato dagli enti competenti, dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico e tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione (per i servizi a rete) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i servizi non a rete). La ricognizione deve, altresì, indicare la misura del ricorso agli affidamenti *in house* e gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Il nuovo d.lgs. n. 201/2022 ha, dunque, inteso rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Avuto riguardo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, dall'analisi della relazione adottata da codesta Provincia e pubblicata sul portale dell'ANAC, emergono alcune criticità e carenze rispetto agli elementi di valutazione richiesti dal citato articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, in particolare dal punto di vista economico-finanziario, dell'efficienza e della qualità del servizio.

Il servizio in questione risulta essere stato affidato direttamente alla società Riviera Trasporti S.p.A. in via emergenziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2023 e per un valore pari a € 12.981.840,63, ma non sono riportate ulteriori informazioni in merito agli affidamenti pregressi.

Quanto al profilo economico-finanziario, sebbene la situazione risultante dal bilancio di esercizio 2022 mostri una società attualmente in utile, si registra una forte perdita nell'anno 2021. La

¹ La menzionata relazione è stata pubblicata sul portale dedicato alla Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali ("*Trasparenza SPL*"), dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") in data 22 dicembre 2023.

ricognizione indica poi, tra i dati economici della società “*riferiti al solo servizio di trasporto pubblico locale*”, un reddito globale lordo e un reddito netto in perdita. In calce alla relazione si aggiunge che, su indirizzo del Consiglio Provinciale, si tratta di “*affidamento in house del servizio a seguito omologa Piano Concordatario Società Partecipata*”.

Rispetto all’efficienza e alla qualità del servizio, dalla ricognizione si ricava soltanto che la gestione presenta delle criticità consistenti in “*ritardi-salto corse-pulizie dei mezzi*”.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, l’Autorità evidenzia che nella ricognizione manchino del tutto o siano, comunque, carenti le informazioni circa: *i)* gli oneri e i risultati in capo all’ente affidante, con particolare riguardo all’efficienza e all’equilibrio economico-finanziario della gestione, considerata anche la situazione economica risultante dai bilanci della società; *ii)* i livelli raggiunti in termini di qualità del servizio; *iii)* l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in relazione agli impegni assunti nel contratto di servizio. Mancano, inoltre, informazioni circa la durata complessiva dell’affidamento.

Pertanto, in ragione delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che codesta Provincia si adoperi tempestivamente per far sì che il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di propria competenza sia gestito con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche, a beneficio degli utenti. È questa del resto la *ratio* della riforma pro-concorrenziale operata dal d.lgs. n. 201/2022 e, in particolare, dall’articolo 30 che ha stabilito un principio di trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni, proprio al fine di raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d’essere del servizio pubblico.

Si invita, quindi, codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra rilevate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

AS1944 – COMUNE DI BERGAMO - RICOGNIZIONE SPL 2023

Roma, 16 febbraio 2024

Comune di Bergamo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 febbraio 2024, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione adottata da codesto Comune ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza¹.

In base all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale, affidato dagli enti competenti, dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico e tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione (per i servizi a rete) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i servizi non a rete). La ricognizione deve, altresì, indicare la misura del ricorso agli affidamenti *in house* e gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Il nuovo d.lgs. n. 201/2022 ha, dunque, inteso rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Avuto riguardo al servizio di gestione degli impianti sportivi, dall'analisi della relazione, adottata da codesto Comune e pubblicata sul portale dell'ANAC, emergono alcune criticità rispetto agli elementi di valutazione richiesti dal citato articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, in particolare dal punto di vista economico-finanziario e dell'efficienza.

Il servizio in esame risulta attualmente affidato alla società *in house* Bergamo Infrastrutture S.p.A., per un periodo pari a ventinove anni (dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2029), con la possibilità contrattualmente prevista di rinnovare l'affidamento.

Come emerge dalla ricognizione, il Comune versa alla società un contributo annuale, in parte a titolo di integrazione tariffaria, in parte a titolo di partecipazione alle spese di gestione, mentre le tariffe sono determinate sulla base del raffronto con le tariffe applicate nell'ambito territoriale provinciale. Dal *benchmark* riportato nelle tabelle di riepilogo inserite nella ricognizione, le tariffe relative

¹ La menzionata relazione è stata pubblicata sul portale dedicato alla Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali ("*Trasparenza SPL*"), dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC") in data 22 dicembre 2023.

all'affidamento in parola risultano essere poco al di sopra della media praticata dagli impianti sportivi limitrofi. Rispetto invece al contributo alle spese di gestione, la ricognizione riferisce della vetustà strutturale e dell'obsolescenza tecnologica degli impianti sportivi concessi, tali per cui la loro gestione determina un notevole aumento delle spese (utenze, personale e manutenzione ordinaria) rispetto alla gestione di simili impianti di moderna concezione.

Inoltre, dal bilancio di esercizio della società al 2022, emergono importanti criticità in ragione delle ingenti perdite, che sono anche notevolmente aumentate rispetto all'esercizio precedente.

Pertanto, la ricognizione non dà conto di particolari investimenti previsti, né quindi dell'esigenza di ammortizzarne i costi o di giustificare la durata particolarmente lunga dell'affidamento (ventinove anni). A tale riguardo, non può non rilevarsi come, fermo restando quanto ora stabilito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022, l'Autorità ha in più occasioni sottolineato che la durata degli affidamenti dovrebbe essere temporalmente limitata e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, al fine di evitare la preclusione dell'accesso al mercato².

Circa i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, il Comune riferisce che la gestione *in house* sia la modalità di affidamento che presenta maggiori vantaggi, tra cui: *i*) l'attribuzione al sistema pubblico di tutte le decisioni afferenti alla gestione del servizio; *ii*) l'assenza di scopi di lucro; *iii*) gli elevati margini di intervento; *iv*) la possibilità per il Comune di monitorare direttamente la gestione complessiva della società e rendere più efficiente l'attività di controllo del servizio e del contratto. Mancano, tuttavia, riferimenti agli specifici vantaggi che deriverebbero dall'affidamento *in house* del servizio all'attuale gestore.

Pertanto, in ragione delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica che codesto Comune si adoperi tempestivamente per far sì che il servizio in esame sia gestito con alti livelli di qualità e alle migliori condizioni economiche, a beneficio degli utenti. È questa, del resto, la *ratio* della riforma pro-concorrenziale operata dal d.lgs. n. 201/2022 e, in particolare, dall'articolo 30 che ha stabilito un principio di trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni, proprio al fine di raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico.

Si invita quindi codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra rilevate. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

² Cfr. AS1718 – *Decreti di riforma settore sportivo*, in Boll. n. 8/2021, che a sua volta rinvia ai precedenti interventi di *advocacy* AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Boll. n. 48/2018; AS1363 – *Comune di Fossano (CN) – Proroga della concessione di gestione di impianti sportivi comunali*, in Boll. n. 13/2017; AS1520 – *Comune di Castellanza (VA) – Proroga affidamento gestione campi di calcio*, in Boll. n. 26/2018.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12578 - SUPERMONEY-OFFERTE GAS E LUCE

Provvedimento n. 31065

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo*” e successive modificazioni (di seguito, “*Codice del consumo*”);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, *Regolamento*), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI i propri provvedimenti del 26 settembre 2023 e del 5 dicembre 2023, con ciascuno dei quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del *Regolamento*, è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Supermoney S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del *Codice del consumo* (di seguito “*Supermoney*” o il “*Professionista*”), svolge, tramite il sito *internet* www.supermoney.it, attività di comparazione economica di offerte commerciali relative, tra l'altro, ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, nonché attività di consulenza e assistenza agli utilizzatori del comparatore, attraverso il canale telefonico.

La società, durante l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2022 ha realizzato un fatturato pari a € 39.654.328¹.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Supermoney, proprietaria del portale www.supermoney.it, nell'ambito dell'attività di comparazione delle offerte commerciali di fornitura di energia elettrica e gas.

3. In particolare, le condotte contestate al Professionista consistono:

a) nella diffusione di messaggi pubblicitari nei quali si enfatizzano i risparmi conseguibili dai consumatori, mediante il sito comparatore, senza indicare quali siano i parametri utilizzati per il loro computo;

b) nella comparazione delle offerte commerciali in assenza di una chiara indicazione dei criteri e delle modalità utilizzati, al fine di pervenire ad una classificazione (c.d. *ranking*) delle stesse offerte;

¹ Cfr. doc. n. 35.

c) nella omessa specificazione della circostanza che, attraverso il sito comparatore, Supermoney opera a favore dei propri *partner* in qualità di intermediario/agente di vendita.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2023 è stato avviato il procedimento istruttorio PS12578 nei confronti della società Supermoney per presunta violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, sotto il profilo sia della presunta ingannevolezza sia della ommissività delle informazioni rese agli utilizzatori del sito comparatore².

5. In data 30 giugno 2023, il Professionista ha fornito le informazioni richieste nell'ambito della comunicazione di avvio, corredate da una memoria difensiva³.

6. Supermoney ha avuto accesso agli atti del fascicolo istruttorio in data 5 giugno e 13 dicembre 2023.

7. In data 27 luglio 2023, si è svolta l'audizione dei rappresentanti del Professionista⁴.

8. In data 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, la Società ha formulato una proposta di impegni volta a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione⁵.

9. In data 28 settembre 2023, è stato comunicato alla Società il rigetto della proposta di impegni, deliberato dall'Autorità in data 26 settembre 2023⁶, in quanto ritenuti inidonei a rimuovere i profili di possibile scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio.

10. In data 27 ottobre 2023, il Professionista ha trasmesso una comunicazione avente ad oggetto l'adozione di misure volontarie finalizzate a rimuovere i profili di criticità oggetto di contestazione⁷.

11. In data 28 novembre 2023, è stata comunicata a Supermoney la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁸.

12. In data 21 dicembre 2023, Supermoney ha presentato la memoria conclusiva⁹.

13. In data 21 dicembre 2023, sono stati richiesti i pareri all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche "ARERA") e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche "AGCOM"), rispettivamente ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, e dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹⁰.

14. I pareri da parte di AGCOM e ARERA sono pervenuti, rispettivamente, in data 17 e 18 gennaio 2023¹¹.

² Cfr. doc. n. 4.

³ Cfr. doc. n. 9.

⁴ Cfr. doc. n. 16.

⁵ Cfr. doc. n. 18.

⁶ Cfr. doc. n. 23.

⁷ Cfr. doc. n. 25.

⁸ Cfr. doc. n. 29.

⁹ Cfr. doc. n. 35.

¹⁰ Cfr. doc. n. 36 e doc. n. 37.

¹¹ Cfr. doc. n. 39 e doc. n. 40.

2) *Le evidenze acquisite*

15. Alla luce delle evidenze acquisite nel corso del procedimento e dei riscontri documentati depositati dal Professionista, sono emerse le risultanze istruttorie di seguito illustrate, con riferimento a ciascuna delle tre condotte, di cui alle lettere *sub a), b) e c)* individuate in precedenza.

La condotta sub a) Diffusione di messaggi pubblicitari

16. In merito alla prima condotta oggetto di contestazione, consistente nella diffusione di *claim* che enfatizzano i possibili risparmi conseguibili dai consumatori, è emerso che nella *homepage* del sito www.supermoney.it, il Professionista ha diffuso i seguenti messaggi: “*Con Supermoney puoi realmente risparmiare fino a 400€ all’anno*”; “*Con Supermoney trovi sempre la tariffa migliore [...] risparmi fino a 400 euro*”; in assenza di qualsivoglia precisazione circa il periodo temporale, le modalità di calcolo e, quindi, di conseguimento di un simile risparmio.

17. Supermoney ha rappresentato che il *claim* “*risparmi fino a 400 euro l’anno*” presente nella *homepage* del sito www.supermoney.it è stato diffuso dal 2016 quanto meno fino a luglio 2023, fatte salve alcune modifiche apportate nel periodo giugno-ottobre 2022, riguardanti l’entità del risparmio ipotizzato (200 anziché 400 euro)¹².

18. Alcuni *claim* dal contenuto analogo, volti a enfatizzare i medesimi risparmi “*fino a 400 euro*” ottenibili dai consumatori ricorrendo ai servizi del Professionista, sono stati evidenziati anche in appositi spazi sponsorizzati, accessibili tramite il motore di ricerca Google, dal 2019 fino al mese di febbraio 2023¹³. In particolare, digitando le parole “*supermoney energia*” nella stringa di ricerca, il Professionista vantava la possibilità di conseguire risparmi sul prezzo dell’energia.

19. In tutti i *claim* sopra considerati, Supermoney non indicava chiaramente quale fosse il criterio utilizzato per pervenire al conseguimento dei risparmi indicati, il periodo temporale preso in considerazione e le offerte oggetto di comparazione.

Dagli elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento istruttorio è emerso che il prospettato risparmio di 400 euro sarebbe derivato dalla comparazione tra l’offerta più onerosa e quella meno onerosa nell’ambito di quelle proposte dai principali operatori sul mercato *retail* risultanti dal Portale Offerte dell’ARERA, prendendo a riferimento una famiglia tipo.

20. Ulteriori *claim* relativi ai risparmi asseritamente conseguibili dai consumatori sono stati diffusi dal Professionista nella pagina <https://www.supermoney.it/energia-lucegas/guide/risparmiare-bolletta-luce> laddove, sotto la dicitura “*Fornitori luce e gas confrontati*” erano presenti i loghi di vari operatori.

In particolare, nella sezione “*Fai il test della Bolletta*”, l’utente, cliccando sul logo di uno qualsiasi degli operatori indicati, veniva reindirizzato a una pagina *web* in cui, ad esempio, a fronte di una spesa mensile genericamente inferiore a 100 euro, optando per la fornitura di gas e/o luce e cliccando sulla indicazione “*risparmia ora*”, visualizzava i relativi risparmi conseguibili, a fronte di informazioni sommarie, presentate a fondo pagina con caratteri ridotti: “*Ipotesi di risparmio mensile calcolata su un consumo annuo di 2000Kwh e 130smc (dato stimato per famiglia di 3 persone residente nel nord Italia) confrontando la spesa mensile dichiarata dall’utente e la migliore offerta disponibile sul comparatore Supermoney*”.

¹² Cfr. doc. n. 22.

¹³ Cfr. doc. n. 16 e doc n. 22.

Al riguardo, è emerso tuttavia che, cliccando di volta in volta sul logo di un qualsiasi fornitore, si perveniva sempre e comunque all'indicazione del medesimo risparmio (vedi, a titolo di esempio, la seguente immagine 1 - relativa al risparmio riferibile a un'offerta di Acea e l'immagine 2 - riguardante il risparmio derivante da un contratto proposto da Iren).

Immagine 1




Immagine 2

The screenshot shows the Supermoney Energia website interface. At the top, there's a navigation menu with options like 'Luce e Gas', 'Adsl', 'Mobile', 'Assicurazioni', 'Previdenti', 'Mutui', 'Conti e carte', and 'Pay Tv'. Below the menu, a search bar and a 'Confronta' button are visible. The main content area is divided into several sections:

- Confronta le offerte Luce e Gas dei nostri partner:** A section with three bullet points: 'Inserisci i tuoi consumi e compara le offerte', 'Scegli le tariffe adatte alle tue esigenze di consumo', and 'Risparmia sulla bolletta con una consulenza personalizzata'. A green 'Confronta' button is on the right.
- Iren Mercato: tutte le offerte luce e gas:** A section with the Iren logo and a brief description of their services. It includes a 'Fai il Test della Bolletta' section with a 'Quanto spendi al mese?' calculator showing a result of €51,75.
- Le migliori tariffe Gas di Iren:** A table listing three gas offers:

Nome Tariffa	Prezzo (€/m³)	Stato
IrenPay Gas Variabile	15,19€	MIGLIOR OFFERTA
Iren 10X3 Gas Variabile	15,28€	MIGLIOR OFFERTA
Iren Prezzo Fisso Gas Revolution	22,76€	MIGLIOR OFFERTA
- Guida energia:** A section with various energy-related guides like 'Costo del Gas al Metro Cubo', 'Manutenzione della caldaia', and 'Come scegliere un condizionatore d'aria'.

La condotta sub b) - Il ranking delle offerte

21. La seconda condotta oggetto di contestazione concerne i criteri attraverso i quali il Professionista prospettava ai consumatori la lista comparativa delle offerte dei fornitori di energia elettrica e gas, c.d. “*ranking*”, carente delle informazioni riguardanti le modalità in base alle quali viene definita la classificazione delle diverse proposte commerciali dei vari fornitori, con specifico riferimento ai criteri di calcolo e di funzionamento, e al numero degli operatori oggetto di confronto.

22. Al riguardo, è emerso che il consumatore accedendo al sito comparatore visualizza, sin da subito, ovvero prima di qualsivoglia interazione, una lista di offerte, c.d. “*ranking generico*”, già preselezionate dal Professionista, sotto la dicitura “*Le nostre tariffe più convenienti*”, ove per ogni offerta è indicata una tariffa per la fornitura di gas e/o luce basata sui consumi di una famiglia tipo. In particolare, accedendo a tale “*ranking generico*” il consumatore visualizzava solo alcune offerte (tre per la fornitura di energia elettrica e tre per il gas) proposte dai fornitori *partner* di Supermoney¹⁴.

23. In tale pagina si leggeva inoltre: “*Con Supermoney trovi sempre la tariffa migliore**”.

24. Analogamente, nel caso in cui l’utente effettuava la ricerca di un’offerta a lui più conveniente, inserendo i dati personali nell’apposito *form*, visualizzava una lista di offerte selezionate dal Professionista, c.d. “*ranking personalizzato*”. Si accedeva a tale *ranking* solo dopo: i) l’inserimento nell’apposita schermata dei dati personali dell’utente, costituiti dal nome proprio, comune di residenza, data di nascita, indirizzo *e-mail* e telefono cellulare; ii) aver apposto il *flag* nel riquadro dedicato al documento denominato “*Info Privacy*”; iii) aver accettato le condizioni generali del sito

¹⁴ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista in data 27 ottobre 2023.


Supermoney; iv) avere preso visione della “Privacy Policy”. In assenza di tali dati il sito non consentiva all’utente accedere al servizio di comparazione.

25. I risultati della comparazione delle offerte vengono ordinati sulla base delle tariffe proposte, dalla più economica alla più costosa, attraverso un modello operativo che prevede la comparazione esclusivamente tra le offerte degli operatori con cui quest’ultima ha in essere accordi di natura commerciale (individuati come *partner*), senza che il consumatore sia edotto del perimetro effettivo della comparazione.

26. In particolare, dalle evidenze in atti, dalle informazioni trasmesse dal Professionista e dai contratti ivi allegati conclusi tra Supermoney e alcuni fornitori di luce e gas risulta che, quantomeno dal 2021, le offerte oggetto di comparazione sul sito Supermoney riguardavano un sotto insieme limitato di fornitori di energia, con i quali Supermoney, come detto, ha rapporti di *partnership*, rispetto alla totalità di quelli presenti sul mercato.

Attualmente, come risulta dalla pagina *web* del Sito comparatore *supermoney.it/energia-luce-gas*, emerge che gli operatori del settore *partner* di Supermoney, sono: Acea Energia, Eni Plenitude, Iren, Illumia e HeraComm¹⁵.

Immagine 3



27. Una volta che l’utente è pervenuto alla pagina *web* dove sono elencati i risultati delle offerte (*cf.* immagine n. 4), può visionare esclusivamente le informazioni inerenti alcune caratteristiche

¹⁵ Verifica effettuata in data 29 gennaio 2024.

economiche dell'offerta, essendogli al contrario preclusa la possibilità di procedere autonomamente alla stipula del contratto.

L'unica modalità per addivenire alla stipula del contratto tramite il comparatore Supermoney è attraverso un contatto telefonico da parte del Professionista, sulla base dei dati forniti dall'utente.

Immagine n. 4 (risultati "ranking personalizzato")

28. Come emerso nel corso dell'audizione, Supermoney contatta tutti i clienti che hanno fatto accesso al sito comparatore dopo l'inserimento dei propri dati personali, senza che i consumatori abbiano avuto una chiara informativa al riguardo. L'inconsapevolezza dei consumatori circa la richiesta di contatto emerge, tra l'altro, dall'ascolto di alcuni *file* audio delle registrazioni telefoniche effettuate dal Professionista, negli anni 2021, 2022 e nel periodo gennaio-aprile 2023, le quali testimoniano che numerosi consumatori lamentavano di essere stati contattati dal Professionista senza esserne stati adeguatamente informati¹⁶.

29. Il Professionista non forniva, al riguardo, una chiara ed evidente informativa in merito alla circostanza che l'inserimento dei propri dati avrebbe comportato un successivo contatto telefonico con tutti gli utenti. Tale informativa era, infatti, inserita esclusivamente nelle "Condizioni Generali di Contratto" documento di consultazione meramente eventuale, laddove è previsto che "Per utilizzare il Servizio, l'Utente deve inserire le informazioni richieste e i propri dati attraverso l'utilizzo degli appositi formulari presenti sul Portale in relazione ai prodotti di proprio interesse. Una volta forniti tali dati, accettando i presenti termini e Condizioni, l'Utente accetta di essere ricontattato (anche per via telefonica dalla Società) ai fini dell'erogazione del Servizio richiesto [...]".

¹⁶ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista in data 30 giugno 2023, prot. 56749, allegato contenente i *file* audio delle telefonate.

30. Sulla base dei dati forniti dal Professionista, si rileva che il numero delle comparazioni effettuate dai consumatori sul sito Supermoney nel corso del 2022 sono state [300.000-400.000]*, mentre nei primi quattro mesi del 2023 il numero delle comparazioni effettuate risultava [10.000-100.000]¹⁷.

La condotta sub c) - L'attività di consulenza svolta da Supermoney

31. La terza condotta oggetto di contestazione concerne la mancanza di un'adeguata informativa resa ai consumatori in merito alla circostanza che Supermoney, tramite il sito comparatore, opera in qualità di intermediario/agente di vendita, esclusivamente a favore di alcuni operatori del settore, c.d. *partner*: nel sito *web*, infatti, la comparazione veniva presentata come un mero confronto tra le offerte proposte dai principali operatori del settore attivi nella fornitura di luce e gas, priva di qualsiasi coinvolgimento di natura commerciale.

32. Diversamente, i rapporti di *partnership* tra Supermoney e i fornitori di energia elettrica e di gas sono sorretti da contratti di intermediazione commerciale, aventi a oggetto la promozione di prodotti e servizi e/o la loro commercializzazione attraverso la conclusione di contratti di fornitura di energia con l'utenza. L'incarico al Professionista è conferito dagli stessi operatori del settore dietro provvigioni commisurate, tra l'altro, ai quantitativi di contratti di fornitura con l'utenza effettivamente stipulati.

33. Per lo svolgimento di tale attività di intermediazione, il Professionista si avvale di una rete di *call center* costituita da un elevato numero di operatori [500-1.000], i quali contattano tutti gli utilizzatori del sito comparatore, al fine di promuovere la sottoscrizione di contratti di energia tramite il canale *teleselling*.

34. Sulla base delle informazioni fornite dal Professionista, risulta che nell'anno 2022, i ricavi derivanti dai contratti sottoscritti grazie all'intermediazione della Società a seguito dell'utilizzo del comparatore da parte dei consumatori, risultavano [2.500.00-3.500.00] euro, mentre nei primi quattro mesi del 2023 risultavano [500.000-1.000.000] euro¹⁸.

3) Le misure assunte dal Professionista nel corso del procedimento

35. Nel corso del procedimento Supermoney ha progressivamente adottato volontariamente una serie di misure finalizzate a superare le criticità oggetto di contestazione, di cui alla comunicazione di avvio¹⁹. In particolare, si richiamano le seguenti iniziative:

A) creazione di una pagina "Chi siamo", cliccabile ed accessibile in un'area centrale della *homepage*, che consente di informare il consumatore del funzionamento del Sito;

- nel *footer* di ciascuna sottosezione del sito è stato inserito un richiamo alla pagina *web* "Chi siamo e cosa facciamo"²⁰;

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁷ Cfr. doc. n. 9.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ Cfr. doc. e doc. n. 35 (allegato n. 1).

²⁰ Misura prevista e attuata successivamente al ricevimento della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria (di seguito anche, "CTI"), in data 28 novembre 2023.

- è stato modificato il testo che viene inviato via sms a ciascun utente a seguito della comparazione effettuata sul sito, integrandolo con un *link* alla pagina “*Chi siamo e cosa facciamo*” (<https://www.supermoney.it/chi-siamo/>)²¹.

Nel dettaglio, all’interno della pagina “*Chi siamo*” sono state ampliate e concretamente inserite le seguenti aree di testo²²:

- *Chi siamo e cosa facciamo*, ove gli utenti hanno la possibilità di confrontare gratuitamente le tariffe di alcune compagnie del mercato energetico selezionate come Partner;
- *Come funziona il servizio di comparazione luce e gas*, ove si precisa che il comparatore presenta una lista di offerte dei Partner di Supermoney e che una volta identificata l’offerta, il comparatore permette all’utente di essere contattato da un operatore ai fini della sottoscrizione del contratto;
- *Come puoi risparmiare*, a tal fine si fornisce un esempio di come conseguire un risparmio, con il riferimento alla data di rilevamento dei prezzi usati come base di calcolo;
- *Come ti mostriamo i risultati*, i risultati vengono mostrati in base al prezzo, dall’offerta meno cara a quella più cara tra quelle comparate;
- *Perché il nostro servizio è gratuito per te?*, viene precisato che Supermoney ha rapporti commerciali con i propri Partner dai quali riceve una remunerazione se l’utente decide di sottoscrivere un contratto tramite la mediazione della società stessa;
- *I Partner scelti da Supermoney per comparare le offerte luce e gas*, in questa sezione sono presenti tutti i marchi di tutti i Partner le cui offerte sono oggetto di comparazione e la data dell’ultimo aggiornamento di tale lista.;
- *Come abbiamo scelto i nostri Partner*, ove sono indicati i criteri in base ai quali Supermoney sceglie i propri Partner;
- *Hai bisogno di altre informazioni?*, l’utente viene informato che sul sito è disponibile una sezione dedicata all’assistenza e invio reclami.

All’interno della *homepage* del Sito, è stata inserita un’apposita sezione dal titolo “*Quattro cose da sapere prima di accedere al nostro servizio di comparazione*”, mediante la quale si forniscono agli utenti le seguenti informazioni essenziali in merito al servizio di comparazione erogato dalla Società:

- *I risultati della comparazione sono basati sulle offerte a nostra disposizione, sono pertanto provvisori e soggetti a modifiche di chi offre il servizio;*
- *Controlla se l’offerta selezionata è disponibile per il tuo profilo;*
- *Cosa compariamo? Verifica sempre quali soggetti usiamo nel nostro campione di ricerca;*
- *Come ti forniamo il servizio: raccogliamo i dati necessari per la comparazione delle offerte.*

Ognuna di queste voci è cliccabile con rinvio all’informativa della anzidetta pagina “*Chi siamo e cosa facciamo*”²³.

B) modifiche apportate a specifiche sezioni e pagine del Sito:

²¹ Misura volontaria presentata come “in fase di implementazione” il 27 ottobre 2023, ed effettivamente attuata successivamente al ricevimento della CTI, in data 28 novembre 2023.

²² Modifiche apportate a seguito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

²³ Modifiche introdotte successivamente al ricevimento della CTI in data 28 novembre 2023.

- è stato modificato il testo “*confronta le migliori tariffe [...]*” inserendo l’inciso *Come funziona* con un *link* che rimanda alla pagina *Chi siamo*²⁴;
- è stato inserito un asterico alla frase “*offerte luce e gas confronta le migliori tariffe di energia*” che rimanda al testo: “*Per migliore si intende l’offerta più conveniente al momento della comparazione tra quelle dei nostri Partner. Supermoney effettua la comparazione tra le offerte dei suoi partner commerciali (ca. 25% del mercato Luce, ca. 40% del mercato Gas. Fonte; Relazione Annuale Arera 2023)*”²⁵;
- alla frase “*Con Supermoney trovi sempre la tariffa migliore*” è stato aggiunto l’inciso “*tra quelle disponibili sul nostro sito*”²⁶;
- è stato soppresso il termine “*migliore*” riferito alla tariffa individuabile con Supermoney²⁷;
- in corrispondenza dei risultati mostrati a titolo esemplificativo, accanto alla frase “*Offerte Luce: le nostre tariffe più convenienti*” viene inserita un’area di testo in cui si legge: “*Abbiamo inserito criteri di ricerca base non personalizzati e ti mostriamo i primi tre migliori risultati in termini di prezzo più conveniente tra le offerte dei nostri partner [...]*”. È stato eliminato il testo “*Confronta le migliori offerte luce e gas con Supermoney [...]*” ed è stato indicato “*Confronta le tariffe di energia dei nostri partner*”²⁸;
- è stata eliminata la frase: “*Talvolta confrontiamo per te anche alcuni operatori con cui non abbiamo rapporti commerciali*”²⁹;
- è stato rimosso il claim “*Risparmi fino a 400 euro*”, nonché la frase “*Con Supermoney puoi realmente risparmiare fino a 400 euro l’anno*”³⁰;
- è stata eliminata la sezione “*Fai il test della Bolletta*” comprensiva del contestato “*Risparmia ora*”³¹;
- è stata inserita la *tempistica di riferimento dell’offerta* relativa al periodo di validità delle offerte commerciali, anche per il “*ranking generico*”, come già sussistente per il *ranking personalizzato*³²;
- nelle Condizioni Generali di contratto viene indicato, con carattere in grassetto, che per utilizzare il servizio il cliente deve fornire i propri dati e l’utente accetta di essere contattato (anche per via telefonica) dalla Società (con l’indicazione dei giorni e dell’orario) ai fini dell’erogazione del servizio richiesto³³;
- in corrispondenza della casella per l’inserimento del numero di cellulare è stato inserito un *disclaimer* azionabile automaticamente al posizionamento del cursore, ove è indicato “*Utilizzeremo*

²⁴ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

²⁵ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

²⁶ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

²⁷ Modifiche introdotte successivamente al ricevimento della CTI in data 28 novembre 2023.

²⁸ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

²⁹ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

³⁰ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

³¹ Modifiche introdotte successivamente al ricevimento della CTI in data 28 novembre 2023.

³² Modifiche introdotte successivamente al ricevimento della CTI in data 28 novembre 2023.

³³ Modifica introdotta nell’ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023.

*il tuo numero di telefono per contattarti telefonicamente per fornirti assistenza gratuita e senza impegno sui servizi offerti [...]*³⁴.

4) Le argomentazioni difensive della Parte

36. Il Professionista ha presentato le proprie argomentazioni difensive nel corso del procedimento, da ultimo nella memoria finale³⁵, sottolineando la propria buona fede alla luce delle misure (sopra richiamate) volontariamente assunte a tutela dei consumatori, al fine di superare le criticità oggetto di contestazione. Nel merito delle singole contestazioni ha osservato quanto segue.

37. Con riferimento alla contestazione riguardante l'assenza di chiare indicazioni circa i criteri, le modalità utilizzate e gli operatori selezionati, al fine di pervenire al *ranking* delle offerte commerciali, Supermoney ha affermato che il comparatore rappresenta una mera "vetrina" delle offerte astrattamente più convenienti nella disponibilità della società stessa. L'astrattezza di tale convenienza sarebbe chiarita dalla precisazione secondo la quale l'inserimento dei criteri di ricerca base -non personalizzati- darebbe origine ai primi tre migliori risultati in termini di prezzo tra le offerte dei propri *partner* (risultando i *partner* chiaramente individuati all'interno del sito).

38. Al riguardo la Società ha osservato che il contestato termine "*migliore*" era riferibile alle offerte più convenienti tra quelle dei *partner* comparati. Se la criticità del termine riguarda la "limitatezza" dei fornitori, Supermoney ha rilevato la libertà imprenditoriale di decidere con chi intrattenere accordi di natura commerciale o verso chi orientare il proprio *business*.

39. In ordine alla contestazione relativa alla omessa specificazione della circostanza che Supermoney svolge attività di consulenza e vendita di contratti di energia previo contatto telefonico con tutti gli utilizzatori del sito comparatore, il Professionista ha affermato che tale circostanza non pregiudicherebbe la neutralità o l'imparzialità della comparazione. In ogni caso, la Società ha chiarito che, a seguito delle misure volontariamente assunte nel corso del procedimento, il confronto effettuato da Supermoney è limitato alle offerte dei Partner di volta in volta disponibili; nel *disclaimer* immediatamente successivo "*Confronta le tariffe dei nostri partner*" - è chiarito che la comparazione è limitata alle offerte a disposizione della Società; le voci del predetto *disclaimer* - come già in precedenza evidenziato - risultano tutte *linkabili* alla pagina del Sito "*Chi siamo e cosa facciamo*"; sempre all'interno della medesima pagina web "*Chi siamo e cosa facciamo*", la Società chiarisce di intrattenere "*rapporti commerciali con gli operatori di cui compara le offerte di luce e gas sul proprio sito*"; di ricevere "*una remunerazione [...] solo se decidi di sottoscrivere un contratto attraverso la nostra mediazione*"; che, contrariamente a quanto ingiustificatamente asserito dall'Autorità, "*I risultati della comparazione sono oggettivi e calcolati sulla base dei dati inseriti e non sono influenzati da accordi commerciali con i Partner stessi*".

40. Per quanto riguarda, poi, la raccolta del numero di telefono dell'utente da parte della Società, quest'ultima ha evidenziato l'ulteriore modifica apportata, finalizzata a rendere obbligatoria (e non più meramente eventuale) la consultazione dell'apposito *disclaimer* inserito all'interno del *form* di comparazione. Fermo restando che, a detta del Professionista, non può essere ritenuto ingannevole

³⁴ Modifica introdotta nell'ambito delle misure volontarie presentate il 27 ottobre 2023. Tale misura è stata poi migliorata e concretamente attuata rendendo il disclaimer azionabile automaticamente al posizionamento del cursore, successivamente al ricevimento della CTI in data 28 novembre 2023.

³⁵ Cfr. doc. n. 35.

il fatto che il consumatore debba lasciare il proprio numero di telefono e possa stipulare il contratto solo successivamente al contatto telefonico da parte della Società, come prassi di mercato.

41. In merito al funzionamento dell'algoritmo preposto al funzionamento del sito comparatore, Supermoney ha affermato che non potrebbe in alcun modo alterare le risultanze del *ranking*, risultando sprovvista di alcuna discrezionalità, dal momento che l'algoritmo ordina le offerte (a esito della ricerca dell'utente) dalla meno cara alla più cara.

42. Infine, sotto il profilo procedurale, Supermoney ha: i) affermato che sarebbe stato violato il diritto di difesa, in quanto le contestazioni ad essa opposte dagli uffici non sarebbero state chiare e dettagliate; ii) eccepito, in ordine al mancato accoglimento degli impegni, la differenza rispetto ad altri precedenti casi in cui le contestazioni erano simili alle presenti; iii) lamentato il fatto che le iniziative concrete e le misure volontariamente assunte e attuate da Supermoney nel corso del procedimento non sarebbero state valorizzate nella CTI; iv) sottolineato che la durata della pratica non può essere fatta complessivamente risalire al 2016, in quanto da tale data decorre unicamente la condotta *sub a)*, relativa alla diffusione dei *claim* sui risparmi conseguibili dai consumatori.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

43. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa via *Internet*, in data 21 dicembre 2023 è stato richiesto il parere all'AGCOM, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

44. Con parere pervenuto in data 17 gennaio 2024, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, considerando che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento.

Con riferimento al caso di specie, l'AGCOM ha osservato che il mezzo di comunicazione utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni lette nei Siti utilizzati dal Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate.

Pertanto, la predetta Autorità ha ritenuto che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie, *Internet* sia strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame, sia sotto il profilo della ingannevolezza che della omissività delle informazioni rese ai consumatori mediante l'utilizzo dei siti comparatori.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

45. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore dell'energia, in data 21 dicembre 2023 è stato richiesto il parere alla ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 21/2014.

46. Con parere pervenuto in data 18 gennaio 2023, la suddetta Autorità ha svolto le seguenti considerazioni.

In via preliminare e con riferimento alle condotte contestate, senza entrare nel merito della conformità delle stesse alle prescrizioni del Codice del consumo, l'ARERA ha precisato di non aver

adottato disposizioni regolatorie relative a comparatori privati di offerte, non avendo, a oggi, competenze in tal senso. A ogni modo, ha evidenziato che l'Autorità ha disciplinato³⁶ la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato, di un Portale *web* per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte rivolte alla generalità dei clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (di seguito, "Portale Offerte").

In particolare, il Portale Offerte intende fornire ai clienti di piccola dimensione³⁷ uno strumento informativo utile alla comparazione delle offerte presenti sul mercato, al fine di promuovere la "capacitazione" dei consumatori a effettuare scelte consapevoli, anche in vista del graduale venir meno dei servizi di tutela.

47. Inoltre, la regolazione di settore a tutela dei clienti finali, contenuta nel "*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*"³⁸ prevede, tra l'altro, specifici obblighi di trasparenza e informazione imposti ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti. Visto che il Professionista non risulta tra i soggetti abilitati alla vendita di energia e di gas ai clienti finali, in relazione alle condotte contestate e ai fini del parere in oggetto, non si rilevano violazioni della regolazione settoriale.

48. Inoltre, poiché il Professionista svolge la comparazione tra le offerte provenienti da società con cui il medesimo ha stipulato accordi di agenzia e/o di collaborazione e, posto che tutte le offerte presenti sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rivolte alla generalità dei clienti finali devono essere pubblicate sul Portale Offerte, le offerte selezionate da Supermoney sul proprio sito comparatore non devono essere difformi da quelle pubblicate sullo stesso Portale Offerte. Al riguardo l'ARERA ha precisato come in alcun modo debba ingenerarsi il dubbio per il consumatore che i contenuti del sito *internet www.supermoney.it* siano riconducibili all'Autorità stessa e/o al Portale Offerte e che i risultati della comparazione non sono imputabili, né minimamente riconducibili, all'Autorità e/o al Portale Offerte, ma dipendono esclusivamente dalla discrezionalità di Supermoney.

49. Da ultimo, il Regolatore ha rilevato che il richiamo ai dati della Relazione annuale 2023 di ARERA, da parte del Professionista, nell'ambito dei documenti agli atti del fascicolo, appare generico e impreciso, posto che non è chiaro se le quote di mercato indicate dalla stessa Società: a) si riferiscano al mercato relativo ai soli clienti domestici o comprendano i clienti non domestici, che sono dati dai punti per Illuminazione pubblica e Altri usi nel settore elettrico, e dai punti intestati a Condomini, al Commercio e servizi, all'Industria, alla Generazione elettrica e alle Attività di servizio pubblico nel settore del gas; b) né se siano state calcolate considerando le sole vendite al libero mercato o se includano anche quelle effettuate ai servizi di maggior tutela, di salvaguardia e il servizio a tutele graduali per il settore elettrico o il servizio di tutela per il settore del gas naturale. Peraltro, le tavole contenute nella Relazione Annuale che riportano quote di mercato sono calcolate,

³⁶ Cfr. deliberazione del 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com.

³⁷ Nello specifico, ai clienti finali domestici, alle imprese del settore elettrico alimentate in bassa tensione, ai condomini uso domestico con consumi gas non superiori a 200.000 Smc/anno, alle imprese del settore del gas naturale con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno.

³⁸ Di cui all'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato.

nella maggior parte dei casi, a partire dai dati di vendita dei gruppi societari e non di quelli riferiti a singole Società.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

50. Il procedimento in esame concerne le condotte indicate al paragrafo II, poste in essere da Supermoney, riconducibili a un'unica pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, costituita dalle tre condotte individuate in precedenza, consistenti: a) nella diffusione di *claims* privi degli elementi informativi inerenti alle modalità di ottenimento dei risparmi pubblicizzati; b) nella definizione di un *ranking* delle offerte commerciali in assenza dei criteri utilizzati per l'ottenimento di tale classifica; c) nella omessa specificazione che, attraverso il sito comparatore, Supermoney opera a favore dei propri *partner* in qualità di intermediario/agente di vendita.

51. Preliminarmente alla valutazione delle predette condotte, si rileva, sotto il profilo procedurale, l'infondatezza delle censure sollevate dal Professionista, in primo luogo, in ordine alla presunta violazione del diritto di difesa, asseritamente dovuta alla mancanza di chiarezza delle contestazioni formulate.

Al riguardo si osserva che tale diritto è stato ampiamente garantito al Professionista, il quale a fronte delle contestazioni di cui alla comunicazione di avvio, successivamente confermate nella comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, ha potuto accedere agli atti del fascicolo, presentare impegni, essere sentita in audizione e depositare memorie difensive, nonché adottare misure volte al superamento delle condotte contestate.

In secondo luogo si evidenzia, in ordine al mancato accoglimento degli impegni, che rientra nella discrezionalità dell'Autorità valutare l'idoneità degli impegni a sanare i profili di criticità oggetto di contestazione o se sussista il prevalente interesse all'accertamento di una pratica commerciale.

52. Nel merito, con riferimento alla pratica commerciale posta in essere dal Professionista, si formulano le seguenti valutazioni.

Quanto alla condotta *sub a)*, relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari volti, per lo più, a enfatizzare i risparmi conseguibili dai consumatori, "*fino a 400 euro*", mediante l'utilizzo del sito comparatore, è emersa una diffusa carenza informativa in ordine al contenuto degli stessi *claim* apparsi sia sulla *homepage* del Professionista, sia sul motore di ricerca Google. Il risparmio ipotizzato, infatti, deriverebbe dalla comparazione tra la tariffa relativa all'offerta commerciale più conveniente e quella meno vantaggiosa tra quelle presenti, non sul sito di Supermoney, bensì sul Portale Offerte dell'ARERA.

Viceversa, il confronto veniva effettuato esclusivamente sul sottoinsieme di offerte dei soli operatori con i quali la stessa Società aveva in essere rapporti di *partnership*.

Pertanto, il prospettato risparmio era calcolato su una base di offerte diversa da quella effettivamente presa a riferimento del confronto. Di tale circostanza il consumatore non era in alcun modo edotto, né poteva desumerla autonomamente.

53. Al fine che qui rileva, la censura non riguarda di per sé il numero di rapporti commerciali in essere tra Supermoney e le imprese *partner*, ma la circostanza che la mancata conoscenza da parte del consumatore dell'effettiva consistenza delle offerte oggetto di comparazione è idonea a incidere

sui risultati conseguibili in termini di risparmio rispetto a quelli pubblicizzati e, quindi, sulle scelte del consumatore.

54. Come ricordato dal Regolatore nel proprio parere, le offerte presenti nello stesso Portale Offerte contemplano le proposte di tutti gli operatori del settore, sono rivolte alla generalità dei clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, affinché tali consumatori possano effettuare scelte consapevoli.

55. Inoltre, i predetti *claim* diffusi da Supermoney risultavano privi anche delle indicazioni inerenti al periodo temporale preso in considerazione, sicché risultava costante nel tempo l'entità del risparmio³⁹. Analogamente, l'omissione di informazioni rilevanti è emersa anche con riferimento a ulteriori *claim*, quali i messaggi inseriti in una sezione intitolata “*Fai il test della bolletta*” presente nella pagina <https://www.supermoney.it/energia-luce-gas/guide/risparmiare-bolletta-luce/> dove, a fronte di informazioni sommarie, i risparmi potenzialmente realizzabili rimanevano costanti, indipendentemente dall'offerta prescelta.

56. Nel corso del procedimento il Professionista ha volontariamente rimosso tutti i messaggi promozionali relativi ai risparmi conseguibili dai consumatori che, a oggi, non risultano più in diffusione nel sito comparatore.

57. Con riguardo alla condotta *sub b)*, posto che il servizio di comparazione delle tariffe di luce e gas interessa un limitato numero di offerte, relative esclusivamente a quelle proposte dai fornitori *partner* di Supermoney, i quali complessivamente rappresentano una quota di mercato stimabile inferiore al 50%, si rileva la scarsa trasparenza informativa in merito alle modalità e i criteri di definizione del *ranking* al quale si perviene.

La mancata indicazione dei criteri di ordinamento delle offerte e del periodo temporale preso in esame, risultava fuorviante per i consumatori i quali, sulla base del messaggio posto in primo piano “*Con Supermoney trovi sempre la tariffa migliore**”, non avevano alcuna contezza delle regole impiegate dal Professionista per l'ordinamento delle offerte, sia con riferimento al “*ranking generico*” sia al “*ranking personalizzato*”.

58. Nel corso del procedimento le informazioni suddette sono state integrate dal Professionista, il quale nella *homepage* ha inserito la precisazione secondo cui “*i risultati della comparazione sono basati sulle offerte più convenienti tra quelle dei nostri partner [...]*”. È stata, inoltre, inserita la tempistica di riferimento relativa al periodo di validità delle offerte commerciali, relativamente al “*ranking generico*”.

Inoltre, il Professionista ha provveduto a eliminare dal sito l'indicazione delle quote di mercato riferite ai *Partner* commerciali nel mercato della fornitura di luce e di gas.

59. Come sopra anticipato, al fine di pervenire al superamento delle omissioni informative emerse nel corso del procedimento, Supermoney ha implementato alcune misure volte a integrare la trasparenza, precisando in una pagina del sito *web* intitolata “*Chi siamo e cosa facciamo*”, accessibile da varie sezioni del sito, alcuni parametri attraverso i quali viene effettuata la comparazione, indicando in particolare i criteri di comparazione, precisando che i risultati sono classificati in base al prezzo, ovvero dall'offerta più vantaggiosa a quella più onerosa. Inoltre in più sezioni del sito il Professionista ha indicato che la selezione delle offerte riguarda solo quelle proposte dai *Partner* di Supermoney.

³⁹ Fatte salvo il periodo giugno-ottobre 2022 durante il quale il risparmio prospettato risultava pari a 200 euro.

60. Anche sotto questo profilo, il Professionista, al fine di sanare tale omissione informativa, ha inserito nel sito un *disclaimer* che viene visualizzato al momento dell'inserimento del numero cellulare nell'apposito riquadro, ove è indicato “*Utilizzeremo il tuo numero di telefono per contattarti telefonicamente per fornirti assistenza gratuita e senza impegno sui servizi offerti [...]*”.

61. Con riferimento alla condotta *sub c)*, relativa alla omessa specificazione della circostanza che, attraverso il sito comparatore, Supermoney opera a favore dei propri *Partner* in qualità di agente di vendita, si rileva come tale carenza informativa risultava idonea a indurre i consumatori a ritenere che il sito di Supermoney fosse uno strumento imparziale di comparazione delle offerte proposte dai principali operatori del settore. In realtà, il Professionista svolge, attraverso lo stesso sito, un'attività di intermediazione commerciale esclusivamente a favore di talune imprese *Partner* fornitrici di energia elettrica e gas da cui trae importanti ricavi, come emerso nel corso del procedimento.

62. Di tale attività il consumatore non era informato, così come le registrazioni dei *file* audio delle telefonate dimostrano. Infatti, il consumatore riteneva di fornire i propri dati personali esclusivamente al fine di ottenere, tramite il sito comparatore, una classificazione indipendente delle offerte più convenienti. In realtà, il contatto telefonico che ne scaturisce è finalizzato alla conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e gas con uno dei propri *Partner*. Nel corso del procedimento è emerso che l'utente, una volta pervenuto alla pagina *web*, ove sono elencate le offerte oggetto di comparazione, può esclusivamente visionare le caratteristiche economiche delle stesse.

L'unica modalità di stipulazione del contratto, da parte del consumatore, implica necessariamente l'intermediazione di Supermoney per il tramite di un contatto telefonico. Come emerso nel corso dell'istruttoria, tutti gli utilizzatori del sito vengono ricontattati dal Professionista ai fini dello svolgimento di un'attività di consulenza e vendita, circostanza che nel sito non era adeguatamente evidenziata dal professionista.

63. Il tenore complessivo delle informazioni riguardanti il servizio offerto che erano presenti nel sito assumeva una valenza ambigua, in quanto non evidenziavano immediatamente la reale natura e finalità del sito comparatore e il ruolo svolto dal professionista quale mero intermediario commerciale di alcuni fornitori di energia.

64. Il Professionista, nel corso del procedimento, ha chiarito il proprio ruolo di intermediario di vendita, indicando in apposite sezioni del sito comparatore, che il cliente accetta di essere contattato telefonicamente ai fini della sottoscrizione di un contratto di fornitura gas e luce.

Infatti, è stata inserita nella *homepage* la precisazione circa la gratuità del servizio per l'utenza e riguardo la percezione, da parte di Supermoney, di una remunerazione connessa alle attivazioni di contratti di energia per conto dei *Partner*.

Inoltre è stato inserito un *disclaimer*, come già detto, ove è chiarito che il numero di cellulare fornito dall'utente verrà utilizzato dal professionista per un contatto telefonico al fine di fornire assistenza gratuita.

65. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica posta in essere dal Professionista, realizzata attraverso le condotte sopra individuate, in quanto caratterizzata da profili di ingannevolezza e omissività, integra una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, risultando, altresì, non conforme alla diligenza professionale attesa dagli utilizzatori del sito in questione.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

66. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

67. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

68. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame:

- i) della dimensione economica del Professionista⁴⁰;
- ii) della specificità del settore dell'energia, nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto agli operatori del settore, per cui la possibilità di accedere ad un sito di comparazione delle offerte commerciali rappresenta uno strumento di facilitazione nell'effettuare una scelta consapevole, anche in vista del graduale venir meno del regime di tutela di prezzo;
- iii) della diffusione della pratica commerciale a livello nazionale realizzata anche attraverso la diffusione di messaggi promozionali, tramite *Internet*, strumento suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori.

69. Il Professionista ha realizzato, nell'anno finanziario 2022, un fatturato complessivo d'impresa pari a 39.654.328 euro e un margine operativo lordo pari a 23.837.000 euro. Quanto al possibile pregiudizio rileva che, prendendo a riferimento il solo anno 2022, i ricavi riconducibili direttamente all'attività di intermediazione commerciale svolta da Supermoney nel settore energetico sono risultati pari a [2.500.000-3.500.000] euro.

70. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 2016 limitatamente alla condotta *sub a)* relativa alla diffusione dei *claim* pubblicitari volti a enfatizzare il risparmio conseguibile dai consumatori. Con riferimento alle condotte *sub b)* e *c)* risulta che almeno fin dal 2021, il Professionista non indicava con chiarezza i criteri di classificazione delle offerte, l'esistenza di accordi commerciali con gli operatori comparati, né il proprio ruolo di agente di vendita di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Tutte le condotte risultano cessate, a seguito delle misure volontariamente assunte da Supermoney nel corso del procedimento, attraverso modifiche di carattere informativo introdotte tra ottobre e novembre 2023.

71. Ai fini della determinazione della sanzione si tiene conto del fatturato complessivamente realizzato dal Professionista, dei ricavi ottenuti specificatamente dall'attività di intermediazione commerciale svolta nel settore energetico, del margine operativo lordo conseguito dal Professionista, nonché delle misure volontariamente assunte nel corso del procedimento per attenuare gli effetti delle condotte contestate.

⁴⁰ In proposito, secondo i dati desumibili da bilancio, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, forniti dalla Società, il fatturato di Supermoney è stato pari a 39.654.328 euro.

72. Tenendo conto di tutti i fattori sopra elencati nonché della necessità di assicurare alla sanzione la sua funzione di deterrenza generale e specifica, si ritiene quindi di determinare l'importo della sanzione nella somma di 1.480.000 € (unmilionequattrocentottantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari dal contenuto omissivo e ingannevole, nella comparazione delle offerte commerciali in assenza di una chiara indicazione dei criteri e delle modalità utilizzati, e nella omessa specificazione della circostanza che Supermoney opera, tramite il sito comparatore, in qualità di agente di vendita di alcuni operatori del settore, quali partner commerciali, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Supermoney S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Supermoney S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.480.000 € (unmilionequattrocentottantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12661 - HOT CHIP CHALLENGE

Provvedimento n. 31067

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 21 novembre 2023, con la quale la società DAVE’S S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento

I. LE PARTI

1. La società DAVE’S S.r.l. (di seguito, anche, Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo si occupa della commercializzazione, somministrazione e distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti alimentari, anche attraverso il sito *web* <https://www.davesamericanfood.com/> (di seguito, Sito), e, in particolare, della distribuzione in Italia del prodotto denominato “*Hot Chip Challenge*” della società Hot-Chip s.r.o. con sede legale nella Repubblica Ceca. Il bilancio del Professionista, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, presenta ricavi per 3.446.005,00 euro.

2. L’Unione Nazionale Consumatori, in qualità di segnalante.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal Professionista, consistente nella i) induzione a una sfida – presente già nella denominazione del prodotto (i.e. “*Hot Chip Challenge*”) – rivolta, prevalentemente, a un gruppo di consumatori costituito dagli adolescenti, che viene diffusa attraverso la pagina internet <https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/>; nella ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all’uso del prodotto distribuito (i.e. “*Hot Chip Challenge*”); nella iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile – per le modalità di commercializzazione – di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'avvio dell'istruttoria, il sub-procedimento cautelare e l'iter del procedimento*

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 16 novembre 2023¹ è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12661, nonché il contestuale avvio di un sub-procedimento cautelare per l'eventuale sospensione provvisoria della pratica. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di DAVE'S S.r.l. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto si sostanzia nella i) induzione ad una sfida consistente nel consumo di prodotti potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza personale rivolta, prevalentemente, ad un gruppo di consumatori adolescenti, che veniva diffusa attraverso la pagina internet <https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/>; nella ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all'uso del prodotto distribuito (i.e. "Hot Chip Challenge"); nella iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile – per le modalità di commercializzazione – di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e del sub-procedimento cautelare è stato chiesto al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, nonché degli articoli 8 e 12 del Regolamento, di fornire informazioni, con la relativa documentazione, utili alla valutazione dei presupposti per l'eventuale sospensione provvisoria della pratica e, in generale, della pratica commerciale in esame, ovvero di indicare i canali attraverso i quali è stata effettuata la commercializzazione, somministrazione e distribuzione del prodotto denominato "Hot Chip Challenge", il numero degli ordini ricevuti per ciascun mese dal 2019 al 2023 e la quantità di prodotto immessa nel mercato italiano, nonché i rapporti commerciali con la Società Hot-Chip s.r.o. quale produttore della "Hot Chip Challenge".

6. In data 21 novembre 2023², il Professionista, nel rispetto del termine assegnato, ha presentato una memoria difensiva, corredata da idonea documentazione a supporto, in riferimento alla valutazione dei presupposti circa l'eventuale sospensione provvisoria della pratica, ha trasmesso le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento circa la pratica commerciale in esame, nonché ha presentato una proposta di impegni.

7. In data 30 novembre 2023³, valutato il venir meno del requisito della particolare urgenza (*periculum in mora*), è stata comunicata al Professionista la delibera di non adozione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 8, del Regolamento adottata dal Collegio nell'Adunanza del 28 novembre 2023.

8. In data 10 gennaio 2024⁴, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

¹ Doc. n. 5 fascicolo istruttorio.

² Doc. n. 7 fascicolo istruttorio.

³ Doc. n. 10 fascicolo istruttorio.

⁴ Doc. n. 12 fascicolo istruttorio.

9. In data 2 febbraio 2024⁵, il Professionista ha inviato la versione non confidenziale degli impegni.

10. In data 8 febbraio 2024⁶, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

11. Sulla base della segnalazione in atti, delle rilevazioni effettuate d’ufficio sul Sito, è emerso che il Professionista nella distribuzione e commercializzazione del prodotto denominato “*Hot Chip Challenge*”, attraverso il richiamo ad una “*challenge*”, veicolata anche attraverso i *social media*, avrebbe sfruttato l’elemento della sfida e della relativa pericolosità come leva per accrescere l’attrattività del prodotto, e di conseguenza le vendite, inducendo in tal modo i consumatori (specie, minori e adolescenti) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

12. È emerso, inoltre, che il prodotto “*Hot Chip Challenge*”, risulterebbe essere particolarmente pericoloso per la salute dei consumatori nella misura in cui viene descritto attraverso espressioni quali “*così piccante da essere insopportabile per alcuni*”, “*faccia a faccia con il mietitore*”, “*è un’esperienza davvero unica e per palati forti*”, “*la patatina più piccante al mondo*”, “*i tuoi occhi inizieranno a lacrimare*” e attraverso la sfida “*quanto riuscirai a resistere senza correre a bere qualcosa che spenga questo incendio?*” alimentando, proprio con tali affermazioni, nel potenziale acquirente la volontà di raccogliere e superare quella sfida, così da far trascurare (e non valorizzare) gli effettivi rischi per la salute del prodotto messo in vendita, ovvero della sfida che diviene essa stessa parte del prodotto venduto come dimostrato dalla denominazione e dal confezionamento dello stesso.

13. In data 21 novembre 2023, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento.

14. In particolare, tali impegni – che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che il Professionista: (i) non commercializzi più il prodotto “*HotChip Challenge*”; (ii) non pubblicizzi più sul sito internet e sui social il prodotto “*HotChip Challenge*”, nonché (iii) cancelli dai suoi listini (B2B e B2C) il prodotto “*HotChip Challenge*”.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 23 gennaio 2024⁷ è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

16. Con delibera n. 33/24/CONS, pervenuta in data 8 febbraio 2024, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere.

17. In particolare, con riferimento all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, il predetto parere indica che “*il mezzo di comunicazione utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta complessivamente idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni nel sito web del Professionista e nelle citate piattaforme di social media, potrebbero essere indotti ad assumere*

⁵ Doc. n. 14 fascicolo istruttorio.

⁶ Doc. n. 15 fascicolo istruttorio.

⁷ Doc. n. 13 fascicolo istruttorio.

una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle modalità di promozione e vendita utilizzate”, ritenendo che “Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità”.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista - tenuto conto delle circostanze del caso di specie - siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 16 novembre 2023, consistente nella i) induzione ad una sfida rivolta, prevalentemente, ad un gruppo di consumatori costituito dagli adolescenti diffusa attraverso la pagina internet <https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/>; nella ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all’uso del prodotto distribuito (i.e. “Hot Chip Challenge”); nella iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile – per le modalità di commercializzazione – di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

19. In particolare, gli impegni proposti dal Professionista consistenti nel (i) non commercializzare più il prodotto “HotChip Challenge”; (ii) non pubblicizzare più sul sito internet e sui social il prodotto “HotChip Challenge”; nonché (iii) cancellare dai suoi listini (B2B e B2C) il prodotto “HotChip Challenge” – attuati già durante il sub-procedimento cautelare – appaiono pienamente idonei a rimuovere gli elementi di illiceità delineati in sede di avvio dell’istruttoria.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società DAVE’S S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società DAVE’S S.r.l.;

RITENUTO, inoltre, che, in considerazione del notevole livello di diffusione (anche nei social media, in particolare su TikTok quale piattaforma frequentata da un pubblico di giovanissimi) che ha caratterizzato il prodotto “HotChip Challenge”, come pure rilevato nel parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si renda necessario disporre, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione degli impegni assunti da DAVE’S S.r.l. a sua cura e spese nella homepage del proprio sito internet;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società DAVE'S S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa proposti in data 21 novembre 2023 e 2 febbraio 2024, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE

a) che la società DAVE'S S.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, nella *homepage* del sito internet <https://www.davesamericanfood.com/>, e che detta pubblicazione debba permanere per un periodo di sessanta giorni;

b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina internet.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ALLEGATO 1**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO****1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista**

Procedimento N. PS/12661 - 16/11/2023.

2) Professionista che presenta gli impegni - In nome e per conto come da Procura in atti

DAVE'S S.r.l., c.f. 0305618 0809. p. iva 03056180809; in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Strada provinciale 1, 89013, Gioia Tauro (RC).

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Pratica commerciale scorretta in violazione degli art. 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Il professionista Dave's S.r.l., n.q. di distributore della patatina piccante "HotChip Challenge", si impegna formalmente:

A non commercializzare il prodotto specifico "HotChip Challenge";

A non pubblicizzare (sito e social) il prodotto specifico "HotChip Challenge";

A cancellare dai suoi listini (b2c e b2b) il prodotto specifico "HotChip Challenge".

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

Per quanto riguarda l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria, il Professionista si riporta integralmente alla memoria (ed allegati) depositata contestualmente al presente atto di impegno. Lo stesso però, tiene oltremodo a precisare che non vi è alcuna ammissione di responsabilità per come dedotto ut supra.

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni

Per quanto riguarda il punto n. 6, non sussistono esigenze di riservatezza.

Gioia Tauro, lì 20/11/2023

In fede

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 9 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
